



MailUp S.p.A.


**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

predisposta anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 6, cod. civ.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

23 aprile 2020 – unica convocazione

MailUp S.p.A. – Via Pola n. 9, 20124 Milano
Codice Fiscale e P.IVA 01279550196



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MAILUP S.p.A. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di MailUp S.p.A. (“MailUp” o la “Società”) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti che si terrà in Cremona, Via dell’Innovazione Digitale n. 3, in data 23 aprile 2020, alle ore 10:30, in unica convocazione, in merito alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Conferimento dell’incarico ad una società di revisione ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 18 aprile 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Approvazione del piano di *stock option* denominato “*Stock Option Plan 2020 – 2023*” destinato agli amministratori, ai *manager* (inclusi i dipendenti) ed ai collaboratori di MailUp S.p.A. e di sue società controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 2 (Sede), 7 (Strumenti finanziari), 11 (Trasferibilità e negoziazione delle azioni), 12 (Recesso), 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), 15 (Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti ed identificazione degli azionisti), 19 (Competenze dell’assemblea straordinaria), 20 (Quorum assembleari), 22 (Assemblea in teleconferenza), 26 (Consiglio di Amministrazione), 30 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza), 31 (Sostituzione degli amministratori) e 32 (Decadenza degli amministratori) dello statuto sociale ed inserimento di un nuovo art. 38-*bis* (Operazioni con parti correlate). Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di attribuzione al consiglio di amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-*ter* cod. civ., ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, fino a massimi euro 30.000.000,00, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell’art. 2441, commi 4, 5 e 8 e dell’art. 2349 cod. civ., previa revoca delle deleghe conferite dall’assemblea straordinaria del 23 dicembre 2015 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., fino ad un ammontare massimo pari ad euro 28.405,23 (oltre sovrapprezzo), mediante l’emissione di massime n. 1.136.209 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di *stock option* denominato “*Stock Option Plan 2020 – 2023*”. Modifica dell’articolo 6 (Capitale e azioni) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



Punto 1 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria: *Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti*

Signori Azionisti,

In relazione al primo argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2020.

L'esercizio al 31 dicembre 2019 chiude con un utile di euro 2.192.638, che Vi proponiamo di destinare a riserva straordinaria.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società e le altre modalità, nei termini previsti dalla vigente normativa.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L’Assemblea Ordinaria di MailUp S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *esaminati il progetto di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019 e la relazione sulla gestione,*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*
2. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2019, pari ad euro 2.192.638, a riserva straordinaria;*
3. *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo e della relativa documentazione accessoria;*
4. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”*



Punto 2 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria: *Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti*

Signori Azionisti,

In relazione al secondo argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, Vi ricordiamo che in occasione della convocanda Assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, giungerà a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione conferito per un triennio nel corso dell'Assemblea tenutasi in data 27 aprile 2017.

Si rende dunque necessario procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della loro durata in carica e del relativo compenso, secondo la procedura stabilita nell'articolo 26 del vigente Statuto Sociale e le altre prescrizioni applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi di Statuto, è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 membri, anche non Soci, eletti dall'Assemblea la quale ne determina altresì la durata in carica (fino ad un massimo di 3 esercizi) ed il numero.

Il Consiglio di Amministrazione viene nominato mediante la procedura del voto di lista, al fine di assicurare la partecipazione delle minoranze, sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo e contenere un numero di candidati non superiore al massimo previsto per Statuto.

Le liste potranno essere presentate dai Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni Azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

A tal riguardo, in considerazione dell'esigenza sanitaria COVID-19, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto – a salvaguardia dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Società – che l'Assemblea si tenga esclusivamente a mezzo di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 58/1998 (a seguire, il "TUF"), a cui gli aventi diritto potranno conferire loro deleghe ed istruzioni di voto, senza una loro partecipazione fisica alla seduta, il tutto in virtù di quanto disposto dell'art. 106, comma 4, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. "Cura Italia") anche per le società con azioni ammesse a quotazione su sistemi multilaterali di negoziazione, quali MailUp.

Come noto detta modalità di tenuta dell'Assemblea, in considerazione del particolare periodo storico in cui si svolgerà la seduta, ha il pregio di evitare rischi correlati a potenziali assembramenti potendo nel contempo (e nel rispetto della previsioni di legge) gestire la partecipazione degli aventi diritto in forma preordinata e da "remoto". A tal fine è d'altro canto auspicabile che gli aventi diritto vengano messi nel contempo nelle condizioni di poter esercitare il loro diritto di partecipazione alle scelte aziendali in modo informato e con anticipo rispetto all'inizio dei lavori assembleari.

Con l'obiettivo pertanto di salvaguardare – attese le modalità di partecipazione degli aventi diritto (quali meglio esposte altresì nell'avviso di convocazione assembleare) – il più possibile la partecipazione "informativa" dei Soci e poter conferire al predetto Rappresentante Designato deleghe di voto (in anticipo rispetto alla seduta, come normativamente previsto) con istruzioni chiare e puntuali sugli argomenti oggetto di trattazione, il Consiglio di Amministrazione, in deroga a quanto contenuto nello statuto sociale, invita pertanto gli aventi diritto a presentare le liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione **entro e non oltre le ore 17:30 del 6° (sesto) giorno solare precedente la data dell'Assemblea** (ovvero il 17 aprile 2020), a pena di decadenza, ed esclusivamente mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società "legal@pec.mailup.it", e dunque non più entro l'orario di inizio dei lavori assembleari come statutariamente previsto.

Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai Soci che le hanno presentate, dovranno dunque essere fatte pervenire preventivamente all'Assemblea con le modalità sopra esposte (ed altresì dettagliate nel menzionato avviso di convocazione assembleare) unitamente alla documentazione attestante la qualità di Azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti applicabili nonché l'eventuale possesso dei requisiti di



indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, ove indicati come amministratori indipendenti.

La Società dal canto proprio metterà a disposizione del mercato le liste pervenute entro e non oltre le ore 17:30 del 20 aprile 2020 a mezzo di pubblicazione delle stesse sul proprio sito *internet* www.mailupgroup.com, sezione *Investor Relations*.

I termini di presentazione delle liste sopra indicati e la correlata informativa circa le stesse a cura della Società, consentono pertanto agli aventi diritto di poter conferire con anticipo al Rappresentante Designato istruzioni di voto sulle diverse liste, cosa che invece non sarebbe possibile ove fosse consentita la presentazione di liste direttamente in sede assembleare, il che giustifica pertanto la variazione rispetto a quanto statutariamente previsto.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono – a salvaguardia pertanto di quanto indicato – saranno considerate come non presentate.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'Organo Amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'Organo Amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'Organo Amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti – e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza – in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In aggiunta a quanto precede, e come sopra evidenziato, sarà necessario che i Soci stabiliscano il numero di Consiglieri da eleggere e conferiscano il relativo emolumento. La scelta del Presidente del Consiglio di Amministrazione è rimessa – ove non stabilito dall'Assemblea – alla deliberazione del Consiglio stesso nella prima riunione utile, ferma restando la possibilità degli aventi diritti di formulare proposte in merito antecedentemente all'Assemblea (nelle modalità di seguito meglio dettagliate).

A tal riguardo, il Consiglio, nel formulare le presenti proposte assembleari, ha valutato che, a ragione dei concreti impegni dell'Organo Amministrativo, una composizione ideale dello stesso possa essere identificata nella presenza di 5 componenti (di cui 4 esecutivi) e (preferibilmente) 1 consigliere indipendente ai sensi di Statuto. Il Consiglio di Amministrazione suggerisce pertanto ai Signori Azionisti – pur rimettendo ogni opportuna scelta all'Assemblea – che le liste siano formulate tenendo in considerazione tali valutazioni.

Inoltre, il Consiglio ritiene che – affinché possano essere realizzati e valutati gli obiettivi di breve-medio periodo della Società – l'incarico debba essere conferito per un periodo triennale e che, con riferimento alla remunerazione, sia auspicabile che la convocanda Assemblea attribuisca all'Organo Amministrativo un emolumento complessivo (come previsto dall'art. 2389, comma 3, del Codice Civile e dallo Statuto Sociale) affinché lo stesso – inclusivo della relativa componente fissa, di quella legata all'attribuzione di particolari cariche, della componente variabile legata se del caso ai piani di *management by objective* in corso di attuazione nel breve futuro, nonché di eventuali *fringe benefit* e trattamenti di fine mandato – possa essere redistribuito all'interno dell'Organo Amministrativo secondo quanto ritenuto più opportuno, anche in vista degli obiettivi di *retention* e premiali in funzioni dei risultati anche aziendali; ciò non solo in linea con le *best practice* ma altresì con l'obiettivo del miglioramento del valore aziendale per gli Azionisti.

Premesso quanto sopra, sempre ai fini di quanto già menzionato circa la possibilità di una maggiore partecipazione alle scelte aziendali, il Consiglio di Amministrazione – ritenendo che il sacrificio relativo alla divergenza rispetto a quanto statutariamente previsto circa il termine di presentazione delle liste di candidati sia nel comune interesse degli Azionisti (inclusi quelli di minoranza) che, diversamente, attese le modalità di tenuta dell'Assemblea non sarebbero in grado di presentare proprie proposte direttamente in Assemblea – invita i Soci a nominare il Consiglio di Amministrazione votando le liste dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione della Società presentate e rese note con le modalità e nei termini di cui sopra (a modifica delle previsioni statutarie), provvedendo inoltre ad esprimere la Vostra preferenza nella medesima documentazione funzionale al deposito delle predette liste al fine di: (i) determinare il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo, (ii) determinare la relativa durata in carica, e (iii) stabilirne



l'emolumento complessivo, suggerendo l'Organo Amministrativo di formulare altresì indicazioni/proposte rispetto alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.



Punto 3 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria: Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

In relazione al terzo argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, Vi ricordiamo che in occasione della convocanda Assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, giungerà a scadenza anche il mandato del Collegio Sindacale conferito per un triennio nel corso dell'Assemblea tenutasi in data 27 aprile 2017.

L'Assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale che scadrà con l'approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2022. L'Assemblea dovrà altresì determinare il compenso dei sindaci effettivi e del presidente del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti. La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare vigente, sulla base di liste presentate dai Soci.

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo.

Le liste potranno essere presentate dai Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni Azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Valgono per la nomina dell'Organo di Controllo le medesime considerazioni formulate al precedente argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria, di talché si invitano gli aventi diritto a presentare le liste di candidati alla carica di Sindaco **entro e non oltre le ore 17:30 del 6° (sesto) giorno solare precedente la data dell'Assemblea** (ovvero il 17 aprile 2020), a pena di decadenza, ed esclusivamente mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società "legal@pec.mailup.it", e dunque non più entro l'orario di inizio dei lavori assembleari come statutariamente previsto.

Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai Soci che le hanno presentate, dovranno dunque essere fatte pervenire preventivamente all'Assemblea con le modalità sopra esposte (ed altresì dettagliate nel menzionato avviso di convocazione assembleare), unitamente alla documentazione attestante la qualità di Azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

Anche con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale la Società metterà a disposizione del mercato le liste pervenute entro e non oltre le ore 17:30 del 20 aprile 2020 a mezzo di pubblicazione delle stesse sul proprio sito internet www.mailupgroup.com, sezione *Investor Relations*.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono – a salvaguardia pertanto di quanto indicato al punto che precede – saranno considerate come non presentate.

All'elezione dei sindaci si procede come segue: **(a)** dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 sindaci effettivi ed 1 sindaco supplente; **(b)** dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 sindaco effettivo ed 1 sindaco supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera **(a)** di cui sopra.



Qualora fosse presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del Codice Civile, risultano eletti sindaci effettivi i 3 candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nell'unica lista presentata.

In aggiunta a quanto sopra si segnala che – a differenza di quanto previsto per la nomina dei componenti dell'Organo Amministrativo – la durata dell'incarico dei sindaci è a data fissa triennale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2400 del Codice Civile; pertanto, il Collegio Sindacale scadrà alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

I Soci sono invece inviati a proporre la remunerazione del Collegio Sindacale, ovvero dei sindaci effettivi e del relativo presidente.

Premesso quanto sopra, Vi invitiamo quindi a provvedere alla nomina del Collegio Sindacale che resterà in carica sino all'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 nonché alla determinazione dei relativi compensi all'uopo formulando, nella medesima documentazione funzionale al deposito delle predette liste, le relative proposte in merito ai compensi del presidente e dei sindaci effettivi.



Punto 4 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria: *Conferimento dell'incarico ad una società di revisione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti*

Signori Azionisti,

In relazione al quarto argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria, Vi ricordiamo che in occasione della convocanda Assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, giungerà a scadenza anche l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A. (a seguire, "**BDO Italia**") per il triennio 2017-2019 dall'Assemblea tenutasi in data 27 aprile 2017.

In considerazione di tale scadenza, la Società ha dato avvio ad una procedura di selezione di un nuovo revisore legale, raccogliendo a tal fine specifiche offerte da parte di diverse società di revisione. Le offerte ricevute, che restano depositate agli atti della Società, sono state prontamente messe a disposizione del Collegio Sindacale per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per la redazione della proposta motivata ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.lgs. 39/2010.

Si ricorda, infatti, che – ai sensi di legge – *“l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico”*.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.lgs. 39/2010 in merito al rinnovo dell'incarico di revisione legale dei conti, per gli esercizi 2020-2022, alla società BDO Italia e alla determinazione dei relativi compensi, come riportata in allegato *sub* lettera "**A**".

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea Ordinaria di MailUp, il conferimento di un nuovo incarico di revisione legale per gli esercizi 2020-2022, sulla base della proposta motivata del Collegio Sindacale al riguardo.



Punto 5 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria: *Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 18 aprile 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti*

Signori Azionisti,

In relazione al quinto argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria, Vi ricordiamo che l'Assemblea dei Soci in data 18 aprile 2019 aveva conferito al Consiglio di Amministrazione una autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie della Società, nei limiti e per le finalità previste dalla legge e dalle prassi di mercato ammesse, in una o più volte, per un periodo massimo di 18 mesi dalla data della relativa deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto quindi di convocare l'Assemblea affinché autorizzi nuovamente il medesimo, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile e per un periodo di 18 mesi (dalla data di delibera), a procedere ad operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente delibera assunta dalla predetta Assemblea del 18 aprile 2019.

Vi illustriamo quindi di seguito modalità e termini dell'operazione proposta.

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie

L'autorizzazione per l'acquisto e disposizione (da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale alienazione, permuta, conferimento e/o altro utilizzo) di azioni proprie oggetto della presente proposta si rende opportuna al fine di consentire alla Società di:

- (i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (sia di *stock option*, *stock grant* o piani di *work for equity*) ovvero procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da *warrant*, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare);
- (ii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società, con l'obiettivo quindi di perfezionare operazioni di integrazione societaria con potenziali *partner* strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per MailUp;
- (iii) poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società; nonché
- (iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato.

Si precisa che, allo stato, la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

La proposta è di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni ordinarie (interamente liberate) della Società, in una o più volte ed anche per *tranche*, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero massimo di azioni (proprie) tale da non eccedere il 10% del numero di azioni di volta in volta in circolazione, avuto riguardo alle azioni proprie possedute sia direttamente sia a quelle eventualmente possedute da società dalla medesima controllate, ove esistenti.



In ogni caso, gli acquisti saranno effettuati – in conformità a quanto disposto dall'articolo 2357, comma 1 del Codice Civile – nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato.

La richiesta di autorizzazione assembleare riguarda la facoltà dell'Organo Amministrativo di procedere a ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti dispositivi) di azioni proprie su base anche rotativa (cd. "revolving"), anche per frazioni del quantitativo sopra indicato.

Si precisa che, in occasione di operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, la Società, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili, provvederà ad effettuare le opportune appostazioni contabili. In caso di disposizione o svalutazione, si potrà procedere ad ulteriori operazioni di acquisto fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi di legge, anche relativi al numero di azioni proprie che, tempo per tempo, possono essere detenute dalla Società o da sue controllate, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto dell'articolo 2357, comma 3 del Codice Civile

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari ad euro 374.276,15 suddiviso in n. 14.971.046 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso.

Si precisa che, alla data odierna, la Società possiede n. 113.381 azioni proprie pari allo 0,76% del capitale sociale.

Si segnala altresì che nel bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 – oggetto di approvazione da parte della convocanda Assemblea ai sensi del punto 1 della parte ordinaria – risultano iscritti utili e riserve disponibili e liberamente distribuibili per un ammontare complessivo pari ad euro 16.431.630.

Si propone dunque di fissare in euro 3.000.000, a valere sulle riserve all'uopo disponibili, l'importo totale utilizzabile per l'acquisto di azioni proprie.

Durata dell'autorizzazione

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sia conferita per la durata massima consentita dall'art. 2357, comma 2, del Codice Civile e quindi per un periodo di 18 mesi dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione. Il Consiglio potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento.

Il predetto limite temporale di 18 mesi non si applica alle eventuali operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie eventualmente acquistate essendo detta autorizzazione richiesta senza limiti temporali.

Corrispettivo minimo e massimo

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse (eventualmente applicabili alla Società ovvero da essa utilizzabili), ma, in ogni caso, non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") nella seduta precedente ogni singola operazione – fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione – e, comunque, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 e dell'ulteriore regolamentazione applicabile (anche di carattere europeo o sovranazionale) e delle citate prassi ammesse (ove applicabili), fatta salva la possibilità di superare tali limiti in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato sempre alle condizioni citate dalla predetta regolamentazione.

Per quanto riguarda gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, potranno essere effettuati al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.



Modalità di esecuzione delle operazioni

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante il perfezionamento di operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione (ovvero del soggetto a ciò delegato), e pertanto, anche tramite offerta pubblica di acquisto o di scambio oppure tramite acquisti effettuati sul mercato AIM Italia, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita.

Sempre dal punto di vista delle modalità operative, si propone che venga riconosciuta una ampia libertà di azione – al fine del migliore perseguimento delle finalità dei piani di riacquisto – includendo pertanto tutte le possibilità previste dall'ordinamento e pertanto acquisti in blocco o con modalità di asta (ivi inclusa l'asta c.d. "olandese"), il tutto secondo modalità di volta in volta valutabili in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare in tal senso.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in funzione delle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie a servizio di piani di incentivazione azionaria o per assegnazioni gratuite ai soci – da eseguirsi anche per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, sia nazionali che comunitarie.

In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione, le stesse potrebbero essere poste in essere, tra l'altro, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding*, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) attribuendo al Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato), il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società (ivi incluso lo scambio, la permuta o la dazione di azioni proprie in natura o compensazione). In aggiunta, qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, compensazione, dazione in natura, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in danaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati, sempre nell'interesse della Società, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo MailUp e, pertanto, con superamento dei limiti di prezzo delle azioni oggetto di cessione sopra indicati. In caso di alienazione, permuta o conferimento, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, sino alla scadenza del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando il limite quantitativo nonché le condizioni di cui sopra.

Le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato ed in conformità alle prassi di mercato ammesse (ove applicabili). In particolare, gli acquisti saranno effettuati nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente, sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia gestito ed organizzato da Borsa Italiana, al fine di non consentire l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Il Consiglio di Amministrazione propone da ultimo all'Assemblea che le operazioni di disposizione delle azioni proprie siano effettuate in qualsiasi momento in tutto o in parte anche prima di aver eseguito gli acquisti, nei modi e nelle forme ritenute più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla proposta di delibera e nel rispetto delle normative in materia *pro tempore* vigenti.

Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Indicazioni sulle modalità deliberative dell'operazione

In considerazione dell'esistenza di apposite disposizioni statutarie in tema di offerta pubblica di acquisto "*endosocietaria*" di cui all'articolo 14 del vigente Statuto Sociale, si ricorda che – ai sensi della normativa applicabile (come richiamata dalla predetta disposizione statutaria) – le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 106 del TUF. Tuttavia, ai sensi dell'art. 44-*bis* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti**"), la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie di cui al predetto art. 106 del TUF consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che "*sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci*".



dell'Emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%" (c.d. "whitewash").

Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione del suddetto *whitewash*, ove gli stessi – chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un Azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del TUF.

Resta in ogni caso fermo quanto disposto dall'art. 44-bis, comma 4, del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale non sono escluse (e quindi sono computate) dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'art. 106 del TUF le azioni proprie acquistate per effetto di operazioni poste in essere per l'adempimento alle obbligazioni derivanti da piani di compensi approvati dall'Assemblea.

* * *

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea Ordinaria di MailUp S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

1. *di revocare, per la parte non eseguita, la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea dei Soci del 18 aprile 2019, con effetto dalla data di approvazione della presente delibera;*
2. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente e l'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie ai fini di: (i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (sia di stock option, stock grant o piani di work for equity) ovvero procedere ad assegnazione gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare); (ii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società con l'obiettivo di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per MailUp; (iii) poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generate dall'attività caratteristica della Società; nonché (iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato (il tutto come meglio indicato in narrativa), stabilendo che:*
 - a. *l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data di deliberazione, fino ad un ammontare massimo di azioni proprie che, tenuto anche conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da esse controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 10% del numero di azioni di volta in volta in circolazione, ad un corrispettivo unitario non inferiore nel*



minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione;

- b. l'acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, con una qualsiasi delle seguenti modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) acquisti effettuati sul mercato AIM Italia, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, ovvero (iii) con ogni altra modalità prevista dall'ordinamento e pertanto attraverso acquisti in blocco o con modalità di asta (ivi inclusa l'asta c.d. "olandese"), come di volta in volta valutato in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare;*
 - c. l'acquisto, anche in più tranches ed in modalità revolving, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;*
 - d. potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;*
- 3. di autorizzare l'Organo Amministrativo e, per esso, il suo Presidente e l'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter cod. civ., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti (e con modalità cd. revolving), delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, accelerated bookbuilding, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'Organo Amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente deliberazione, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che dette operazioni potranno avvenire al prezzo o al valore o, comunque, secondo criteri e condizioni, che risulteranno congrue e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato e dei prezzi delle azioni e/o delle prospettive di sviluppo dell'emittente ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione allo scenario di mercato o dell'operazione (anche di integrazione) da porsi in essere avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate;*
 - 4. di conferire a sopra menzionati mandatari il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del codice civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;*
 - 5. di conferire all'Organo Amministrativo e, per esso, al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono – con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alla stessa relativa – con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti;*
 - 6. di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di cd. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998."*



Punto 6 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria: *Approvazione del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020 – 2023" destinato agli amministratori, ai manager (inclusi i dipendenti) ed ai collaboratori di MailUp S.p.A. e di sue società controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti*

Signori Azionisti,

In relazione al sesto argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito all'adozione di un piano di *stock option* denominato "Stock Option Plan 2020 – 2023" (il "**Piano di Stock Option**" o il "**Piano**"), destinato agli amministratori, ai *manager* (inclusi i dipendenti) ed ai collaboratori di MailUp e delle società dalla stessa controllate (complessivamente, i "**Beneficiari**").

Il Piano di Stock Option, predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2020, per quanto di propria competenza, prevede l'attribuzione ai Beneficiari a titolo gratuito di diritti di opzione condizionati che – una volta maturati ai sensi del regolamento del Piano e conseguentemente esercitati – conferiscono ai relativi titolari il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie MailUp di nuova emissione ad un prezzo prestabilito. A discrezione della Società il Piano potrà essere altresì servito anche attraverso azioni proprie detenute nel proprio portafoglio titoli.

Ragioni che motivano l'adozione del Piano di Stock Option

Il Piano, in linea con le prassi diffuse sui mercati finanziari, costituisce, a giudizio del Consiglio di Amministrazione di MailUp, uno strumento di incentivazione, fidelizzazione ed attrazione dei Beneficiari, essendo al contempo volto a (i) realizzare un diretto coinvolgimento nel processo di creazione di valore della Società e del gruppo nel complesso da parte di risorse che, in virtù della posizione apicale ricoperta ovvero grazie al rapporto di lavoro o di collaborazione intrattenuto, svolgono attività, anche di indirizzo, rilevanti nonché contribuiscono quotidianamente alla crescita e allo sviluppo della Società, nonché (ii) allineare gli interessi dei predetti soggetti – considerati strategici per la Società ed il gruppo a giudizio dell'Organo Amministrativo di MailUp – a quelli degli Azionisti, orientando per l'effetto il loro operato verso strategie volte al perseguimento di risultati di medio-lungo periodo, ed in particolar modo ad un incremento della capitalizzazione azionaria della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, infatti, ritiene che il Piano di Stock Option costituisca uno strumento utile ed idoneo, *inter alia*, a: (i) incentivare i Beneficiari, favorendone la fidelizzazione attraverso l'attribuzione del diritto di sottoscrivere e/o acquistare azioni della Società, condizione che, per natura, favorisce l'allineamento degli interessi dei Beneficiari con quelli degli Azionisti in un orizzonte di medio-lungo termine, (ii) legare la remunerazione delle risorse chiave della Società e delle società dalla stessa controllate all'effettiva creazione di nuovo (e diretto) valore per la Società e per il gruppo, ed (iii) introdurre politiche di *retention* ed *attraction* volte a fidelizzare le risorse chiave e ad attrarne di nuove, nonché ad incrementarne la relativa produttività e ad incentivarne la permanenza nella Società e/o nelle relative società controllate.

Oggetto e modalità di attuazione del Piano di Stock Option

Il Piano ha per oggetto l'attribuzione a titolo gratuito di complessivi massimi n. 1.136.209 diritti di opzione, attributivi del diritto di acquistare un pari numero di azioni ordinarie MailUp ad un prezzo preventivamente stabilito, condizionatamente alla relativa maturazione, ovvero al conseguimento dell'obiettivo di capitalizzazione azionaria oggetto del Piano e di seguito illustrato, nel rispetto delle previsioni di cui al relativo regolamento (le "**Opzioni**").

Per dare esecuzione a quanto precede, si renderà necessario deliberare favorevolmente in merito ad un aumento di capitale sociale della Società a pagamento, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del Codice Civile, mediante l'emissione di massime n. 1.136.209 azioni ordinarie MailUp, prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare (pari altresì al numero massimo di Opzioni disponibili) a servizio del Piano, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione, per dare esecuzione allo stesso, potrà avvalersi anche di azioni proprie eventualmente detenute nel portafoglio titoli della Società in virtù delle relative autorizzazioni all'acquisto di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

Si precisa altresì che la proposta del predetto aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, sarà sottoposta all'esame e deliberazione della convocanda Assemblea al terzo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria. Per maggiori informazioni in merito, si rinvia a tale sezione della presente Relazione Illustrativa.



Come anticipato, l'obiettivo che il Piano intende perseguire è quello di incrementare il valore per gli Azionisti e la relativa esecuzione è pertanto condizionata al raggiungimento di una valorizzazione di mercato della Società pari o maggiore ad euro 135.000.000,00, dato dal prodotto tra il prezzo di chiusura delle azioni MailUp, registrato sul mercato su cui sono ammesse a quotazione le azioni, ed il numero di azioni MailUp in circolazione. Affinché l'obiettivo *market cap* sia conseguito, e dunque le relative Opzioni possano intendersi maturate ai sensi del Piano e conseguentemente esercitate, è tuttavia necessario che la predetta valorizzazione di mercato sia mantenuta per almeno 5 giorni di borsa aperta anche non consecutivi su 30 giorni di borsa aperta consecutivi tra la data di attribuzione delle Opzioni a ciascun Beneficiario e la data di conclusione del Piano, ovvero il 30 aprile 2023 (nel complesso, l'“**Obiettivo Market Cap**”).

L'attribuzione delle Opzioni potrà avvenire in una o più *tranche*, a discrezione del Consiglio di Amministrazione e se del caso previa astensione del diretto interessato, dalla data di approvazione del Piano in esame da parte dell'Assemblea e sino al primo giorno di borsa aperta in cui la capitalizzazione azionaria della Società sia pari o maggiore al valore di cui al paragrafo che precede, ed in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno 2022. Tuttavia, ove al predetto primo giorno di borsa aperta non segua il verificarsi della condizione di maturazione, il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire nuovamente le Opzioni non ancora attribuite a partire dal giorno di calendario successivo in cui non si avveri la condizione di maturazione.

Le Opzioni saranno attribuite ai Beneficiari a titolo personale, non saranno trasferibili né disponibili *inter vivos* e non potranno essere costituite in pegno né in garanzia. Inoltre, le Opzioni attribuite, ma per le quali si sia verificata una causa di decadenza e/o di estinzione ai sensi del regolamento del Piano, potranno essere nuovamente attribuite in tutto o in parte, sempre a discrezione del Consiglio di Amministrazione e con le stesse modalità e tempistiche sopra descritte.

Pertanto, ai sensi del regolamento del Piano di Stock Option, si prevede altresì: (i) la verifica da parte del Consiglio di Amministrazione del conseguimento dell'Obiettivo *Market Cap* in apposita riunione consiliare da tenersi entro e non oltre il 15° giorno di calendario successivo alla data di conseguimento (a seguire, la “**Data di Verifica**”), ed (ii) un determinato periodo di tempo in cui ciascun Beneficiario potrà esercitare, in tutto o in parte, le Opzioni maturate, ovvero tra il 10° ed il 40° giorno di calendario (estremi compresi) successivo alla Data di Verifica – di cui sarà data apposita comunicazione ai relativi Beneficiari – mediante il versamento del corrispettivo, pari al prodotto tra (a) il prezzo di esercizio, ed (b) il numero di Opzioni maturate che si intende esercitare.

A tal proposito, il predetto prezzo di esercizio sarà pari alla media ponderata degli ultimi 90 prezzi di chiusura dell'azione MailUp registrati sul mercato su cui sono ammesse a quotazione le azioni (da calcolarsi a ritroso rispetto dalla Data di Verifica) con uno sconto del 35%.

Resta tuttavia inteso che il prezzo di esercizio non potrà essere inferiore ad euro 4,50 – pari all'attuale valorizzazione della Società (calcolata in relazione alla media ponderata dei prezzi di chiusura registrati dalle azioni della Società sul mercato su cui sono ammesse a quotazione le azioni nei 90 giorni antecedenti la data della riunione del Consiglio di Amministrazione approvativo della presente relazione) – e pertanto, ove ciò dovesse accadere, il predetto importo dovrà intendersi quale prezzo di esercizio. Resta altresì inteso che, ove necessario ai sensi di quanto precede, il predetto “*floor*” dovrà intendersi quale prezzo di esercizio anche nell'eventualità in cui la Società intenda disporre di azioni proprie per servire, in tutto o in parte, il Piano mediante la relativa cessione a titolo oneroso ai rispettivi Beneficiari. Per maggiori informazioni al riguardo, si rinvia al paragrafo “*Criterio di determinazione del prezzo delle azioni*” di cui al terzo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria della presente Relazione Illustrativa.

Si precisa altresì che tutte le Opzioni maturate, ma non esercitate nel lasso temporale sopra riportato, si dovranno considerare a tutti gli effetti estinte e, pertanto, non saranno più esercitabili in periodi successivi ed i relativi Beneficiari perderanno ogni diritto collegato al Piano in esame.

Inoltre, è prevista la facoltà (ma non l'obbligo) in capo al Consiglio di Amministrazione di procedere ad una rettifica del rapporto di assegnazione tra Opzioni e azioni ovvero ad un'autorizzazione all'esercizio anticipato delle Opzioni qualora ne ricorrano i presupposti in determinate ipotesi, secondo le migliori prassi dei mercati di capitali. Tra tali ipotesi, sono comprese quelle di: (i) perfezionamento di operazioni sul capitale della Società; (ii) perfezionamento di operazioni straordinarie particolarmente rilevanti (come fusioni o scissioni); e (iii) promozione di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente per oggetto le azioni MailUp.

In aggiunta a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione di volta in volta del Beneficiario direttamente interessato se ancora in carica, si riserva la facoltà unilaterale di ottenere la revoca, anche parziale, delle Opzioni non ancora esercitate nell'eventualità in cui si sia *infra* tempo accertato che il conseguimento dell'Obiettivo



Market Cap sia stato influenzato da comportamenti fraudolenti, colposi, contrari a norme di legge e/o aziendali posti in essere dal relativo Beneficiario.

La competenza per l'attuazione del Piano spetterà al Consiglio di Amministrazione della Società, se del caso previa astensione del Beneficiario direttamente interessato, ovvero del soggetto a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

Il Piano di Stock Option, infine, essendo servito da un aumento di capitale a pagamento e con esclusione del diritto di opzione, avrà effetti diluitivi sul capitale sociale di MailUp e sui suoi Azionisti. Diversamente, ove il Piano sia servito da azioni proprie detenute nel portafoglio titoli MailUp, cedute a titolo oneroso ai relativi Beneficiari, non avranno luogo effetti diluitivi sul capitale sociale di MailUp e sui suoi Azionisti.

Destinatari del Piano di Stock Option

Il Piano di Stock Option è rivolto agli amministratori, ai *manager* (inclusi i dipendenti) ed ai collaboratori di MailUp e/o delle società dalla stessa controllate, in considerazione dell'apporto di ciascun Beneficiario ai fini dell'effettiva creazione di valore per la Società ed il gruppo nel complesso e per gli Azionisti nel medio-lungo periodo. Come anticipato, l'individuazione dei Beneficiari sarà rimessa ad una valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione (eventualmente, previa astensione del diretto interessato), in ragione delle finalità e dell'Obiettivo *Market Cap* che il Piano di Stock Option intende perseguire, nonché del ruolo ricoperto dalla relativa risorsa nell'ambito dell'organigramma aziendale.

Il Piano di Stock Option prevede, inoltre, quale condizione per l'accredito delle azioni sui conti deposito titoli dei Beneficiari, il mantenimento del rapporto organico, di lavoro o di collaborazione in essere con la Società e/o con la società controllata (a seconda del caso) alla data di esercizio delle relative Opzioni maturate e disciplina altresì i diritti spettanti a quest'ultimi in caso di cessazione del relativo rapporto dovuta ad ipotesi di c.d. "*bad leaver*" o di c.d. "*good leaver*", secondo l'usuale prassi di mercato per piani di incentivazione analoghi. Si precisa altresì che ove il Beneficiario sia al contempo amministratore e *manager* o amministratore e collaboratore della Società e/o delle società controllate, si intenderà Beneficiario esclusivamente in virtù del rapporto organico intrattenuto con la Società e/o la società controllata ai fini e per gli effetti dell'applicazione delle relative clausole di c.d. "*bad leaver*" o di c.d. "*good leaver*" di cui al regolamento del Piano.

Si segnala inoltre che, ove i Beneficiari siano "*parti correlate*" della Società ai sensi della definizione di cui alla "*Procedura per le operazioni con parti correlate*" adottata dal Consiglio di Amministrazione di MailUp in data 18 luglio 2014 (la "**Procedura**"), non troverà applicazione la relativa disciplina, in quanto si rientrerebbe in un caso di esclusione espressamente previsto dall'art. 14.1.(d) della Procedura relativamente "*ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea e alle relative operazioni esecutive*".

Durata del Piano di Stock Option

Il Piano avrà durata sino al 30 aprile 2023, fermo restando l'esercizio delle Opzioni maturate da parte dei Beneficiari nelle tempistiche illustrate nel paragrafo "*Oggetto e modalità di attuazione del Piano di Stock Option*" che precede.

Il Piano si intenderà comunque concluso una volta conseguito l'Obiettivo *Market Cap* ed espletate le relative formalità ai fini dell'esercizio delle Opzioni maturate e dell'accredito delle relative azioni MailUp (e dunque anche prima del 30 aprile 2023).

Trasferibilità delle Azioni

Le azioni ordinarie MailUp sottoscritte e/o acquistate ai sensi del Piano saranno soggette ad un vincolo di intrasferibilità (c.d. "*lock-up*") a partire dalla data di accredito sul conto deposito titoli del Beneficiario per un periodo massimo di 180 giorni, in quanto oggetto di progressivo svincolo. Infatti, un numero di azioni pari al 20% delle Opzioni maturate esercitate sarà svincolato decorsi 30 giorni dalla predetta data di accredito, mentre le restanti azioni (corrispondenti all'80% delle Opzioni maturate esercitate) saranno oggetto di svincolo in 5 *tranche* di pari ammontare decorsi rispettivamente 60, 90, 120, 150 e 180 giorni dalla predetta data di accredito.

Altre disposizioni

La disciplina del Piano potrà essere oggetto di integrazione e/o modifica a ragione della possibilità/opportunità di perfezionare *sub-plan* o altra documentazione di carattere esecutivo in diverse giurisdizioni e nei confronti di Beneficiari



che intrattengano rapporti organici e/o di dipendenza con diverse entità del gruppo. In tal caso – ove così stabilito dai predetti *sub-plan* o documentazione di carattere esecutivo – le previsioni del regolamento del Piano potranno essere superate dalle disposizioni di carattere locale che dovessero essere incompatibili con la disciplina del regolamento stesso a ragione di norme di applicazione necessaria ovvero di altra regolamentazione locale (sia di natura civilistica o fiscale) applicabile nelle singole giurisdizioni interessate.

* * *

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

“L’Assemblea Ordinaria di MailUp S.p.A.,

- udita l’esposizione del Presidente,*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

- 1. di approvare il piano di stock option denominato “Stock Option Plan 2020 – 2023” destinato agli amministratori, ai manager (inclusi i dipendenti) ed ai collaboratori di MailUp S.p.A. e di sue società controllate e concernente l’attribuzione di opzioni a sottoscrivere azioni ordinarie della Società di nuova emissione e/o, se del caso e a discrezione della Società medesima, acquistare azioni proprie detenute nel portafoglio titoli di MailUp, ad un prezzo predefinito, secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario e opportuno per dare completa ed integrale attuazione al piano di stock option denominato “Stock Option Plan 2020 – 2023”, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere al fine di determinare il numero delle opzioni da attribuire a ciascun beneficiario, verificare il conseguimento dell’obiettivo posto ad oggetto del piano, procedere all’assegnazione delle azioni, provvedere alla redazione e/o definizione di ogni documento necessario e/o opportuno in relazione al predetto piano di stock option nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità e comunicazione che risultino necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché, in generale, all’esecuzione della presente delibera”.*



Punto 1 all'ordine del giorno della Parte Straordinaria: *Proposta di modifica degli artt. 2 (Sede), 7 (Strumenti finanziari), 11 (Trasferibilità e negoziazione delle azioni), 12 (Recesso), 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), 15 (Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti ed identificazione degli azionisti), 19 (Competenze dell'assemblea straordinaria), 20 (Quorum assembleari), 22 (Assemblea in teleconferenza), 26 (Consiglio di Amministrazione), 30 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza), 31 (Sostituzione degli amministratori) e 32 (Decadenza degli amministratori) dello statuto sociale ed inserimento di un nuovo art. 38-bis (Operazioni con parti correlate). Deliberazioni inerenti e conseguenti*

Signori Azionisti,

In relazione al primo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alle modifiche statutarie di seguito descritte.

Motivazioni della proposta di modifica dell'art. 2 (Sede) dello Statuto Sociale

Il Consiglio di Amministrazione propone di meglio specificare – come già previsto con rinvio a quanto contenuto all'ultimo capoverso dell'art. 19 dello Statuto Sociale – la possibilità per l'organo amministrativo di procedere in via concorrente con i soci a (i) trasferire la sede legale nel territorio nazionale e (ii) istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Motivazioni della proposta di modifica dell'art. 7 (Strumenti finanziari) dello Statuto Sociale

A tal riguardo l'organo amministrativo suggerisce di inserire un nuovo comma all'articolo – da conseguentemente rinominarsi in “*Strumenti finanziari. Categorie di azioni*” – esplicitando le possibilità (anche di recente introduzione) di procedere all'emissione di azioni di diversa categoria fornite di particolari diritti, azioni correlate ovvero azioni a “voto plurimo” o a voto limitato o scaglionato, con l'obiettivo di eventualmente procedere (ove ve ne siano necessità e previa deliberazione dell'assemblea straordinaria in tal senso) all'emissione di strumenti finanziari che possano agevolare e/o incrementare la raccolta di capitali al fine del perseguimento degli obiettivi di sviluppo della Società.

Motivazioni della proposta di modifica dell'art. 11 (Trasferibilità e negoziazione delle azioni) dello Statuto Sociale

Si tratta di mera modifica lessicale volta all'eliminazione della dizione “Mercato Alternativo del Capitale” non più attuale.

Motivazioni della proposta di modifica dell'art. 12 (Recesso) dello Statuto Sociale

Il conformità ai recenti chiarimenti intervenuti anche a cura del gestore del mercato, il Consiglio di Amministrazione propone – a garanzia dell'azionariato ed in ottica di maggiore trasparenza – di esplicitare come tra le cause di recesso rientri anche la mancata approvazione di una deliberazione assembleare volta alla revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni (salvo il caso di *step-up* ad un mercato regolamentato).

Il chiarimento appare di vantaggio per l'azionariato di minoranza a fronte di deliberazioni che abbiano l'effetto di mutare profondamente lo *status* della Società (e la liquidabilità delle relative partecipazioni) senza consentire un effettivo diritto di uscita del socio non favorevole alle stesse.

Motivazioni della proposta di modifica dell'art. 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto) dello Statuto Sociale

L'organo amministrativo propone all'Assemblea – in un'ottica di allineamento con la più accreditata prassi di settore – di incrementare il novero delle previsioni applicabili alla Società (per richiamo volontario dello Statuto Sociale) in materia di offerta pubblica di acquisto c.d. “endosocietaria”.

Più in particolare, viene proposto di non limitare l'applicabilità della clausola alle sole offerte pubbliche di acquisto “obbligatorie” (i.e. con superamento della soglia del 30% dei diritti di voto) ma anche alle ulteriori ipotesi previste dal Testo Unico della Finanza dagli articoli 108 (Obbligo di acquisto) e 111 (Diritto di acquisto) in sostanza consentendo:

- (i) alle minoranze – qualora un soggetto sia venuto a detenere a seguito di una offerta pubblica totalitaria almeno il 95% del capitale ovvero, indipendentemente dalla stessa, almeno il 90% del capitale (senza il ripristino di un sufficiente flottante) – di richiedere che detto soggetto acquisti anche le proprie partecipazioni; e



- (ii) all'offerente – che a seguito di una offerta pubblica totalitaria sia venuto a detenere almeno il 95% del capitale – di acquistare “coattivamente” le restanti azioni in circolazione (c.d. “squeeze out”).

Nel contempo viene proposto che il suddetto diritto di *squeeze out* venga attribuito, in caso di raggiungimento della medesima soglia percentuale, anche in ragione dell'emissione di altri strumenti finanziari diversi dalle azioni.

In aggiunta a quanto sopra vengono proposti taluni aggiustamenti tecnici o migliori specificazioni in merito al concreto funzionamento della previsione.

L'organo amministrativo ritiene al riguardo di suggerire agli Azionisti l'adozione le modifiche proposte in funzione del concreto interesse – anche per la Società – ad una maggiore contendibilità del controllo societario nonché in funzione della migliore prassi applicativa al riguardo.

Motivazioni della proposta di modifica dell'art. 15 (Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti ed identificazione degli azionisti) dello Statuto Sociale

Oltre alla correzione di refusi nel titolo si tratta al primo capoverso di mera modifica lessicale volta all'eliminazione della dizione “Mercato Alternativo del Capitale” non più attuale nonché di un riferimento temporale ad un precedente testo del regolamento di mercato.

In aggiunta, l'organo amministrativo propone esclusivamente di meglio precisare che il computo della “Partecipazione Rilevante” è effettuato sui diritti di voto a cui le azioni danno diritto e non sul mero numero di azioni detenute (ciò a ragione anche della possibilità ora fornita dall'ordimento di emettere azioni a voto plurimo ovvero con voto scagionato o limitato) oltre che (per quanto possa occorrere) della specifica che, in caso di voto assembleare determinante da parte di soggetti che non abbiano rispettato le previsioni statutarie, le relative deliberazioni sono impugnabili a termini di legge.

Motivazioni della proposta di modifica dell'art. 19 (Competenze dell'assemblea straordinaria) dello Statuto Sociale

Il Consiglio di Amministrazione propone di integrare il vigente Statuto Sociale (al fine di meglio specificare il richiamo già effettuato dal successivo comma all'art. 2365, co. 2, cod. civ.) con l'inserimento della facoltà per l'Assemblea di attribuire all'Organo Amministrativo una delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, e dunque fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 anni dalla data della relativa deliberazione assembleare, in quanto ad oggi non presente.

Quanto precede viene proposto anche in ottica di allineamento rispetto alla facoltà dell'Assemblea, già riconosciuta statutariamente dall'articolo 8 ed all'uopo esplicitata, di attribuire una delega al Consiglio di Amministrazione della Società ad emettere obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile.

Motivazioni della proposta di modifica dell'art. 20 (Quorum assembleari) dello Statuto Sociale

In merito all'articolo in oggetto, ed in funzione delle proposte già formulate con riferimento all'articolo 7 dello Statuto Sociale in ragione della possibilità di maggiorabilità del diritto di voto, l'organo amministrativo propone di precisare le modalità di computo dei *quorum* costitutivi e deliberativi facendo riferimento – in caso di esistenza di dette tipologie di azioni – al numero dei diritti di voto portati dalle azioni e non al numero di azioni stesse. Nel contempo viene precisato invece che le soglie relative all'esercizio di altri diritti sociali sono sempre computate facendo riferimento alla percentuale di capitale e non dei diritti di voto plurimo portati dagli azionisti.

In aggiunta, sempre nell'ottica di quanto già proposto all'articolo 12 dello Statuto Sociale (e dei recenti chiarimenti intervenuti anche a cura del gestore del mercato), l'organo amministrativo propone di precisare che anche le deliberazioni “indirette” o “implicite” che abbiano quale effetto quello di comportare (per effetto di detta deliberazione) l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni delle azioni (ivi incluso ad esempio le operazioni di fusione e/o scissione), debbano essere approvate con la medesima percentuale prevista dal regolamento di mercato per la revoca “volontaria” dalle negoziazioni (i.e. 90% dei voti espressi dagli azionisti presenti in assemblea) salvo il caso di *step-up* ad un mercato regolamentato.



Motivazioni della proposta di modifica degli artt. 22 (Assemblea in teleconferenza) e 30 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza) dello Statuto Sociale

La proposta consegue, in un'ottica di semplificazione e con l'obiettivo di consentire maggiori possibilità di partecipazione alle riunioni degli organi societari per via telematica, alle recenti posizioni notarili in merito alla possibilità di tenere riunioni in via solo virtuale e dunque senza la presenza fisica dei partecipanti.

Appare dunque opportuno che lo Statuto Sociale non ponga limitazioni al possibile luogo ("virtuale") di convocazione della seduta disponendo che la riunione si considera tenuta (e dunque può essere ivi convocata) nel luogo in cui sia presente il presidente ovvero il segretario, a seconda delle necessità di volta in volta esistenti.

Motivazioni della proposta di modifica dell'art. 26 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale

Il Consiglio di Amministrazione propone di prevedere statutariamente (ed in via obbligatoria) che almeno uno dei componenti dell'organo amministrativo della Società sia dotato dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, per una più efficiente gestione sociale, allineando altresì lo statuto vigente alle migliori prassi in materia di governo societario. Viene altresì prevista una definizione "mobile" con conseguente adattamento del numero minimo di Amministratori Indipendenti ad eventuali nuove previsioni vincolanti del regolamento di mercato.

Secondo il giudizio dell'organo amministrativo – pur avendo la Società già proceduto storicamente all'individuazione di Consiglieri muniti dei requisiti di indipendenza – la presenza "obbligata" di uno o più amministratori dotati dei suddetti requisiti sarebbe in grado di garantire una ampia autonomia di giudizio sulle proposte di deliberazione, a beneficio della composizione degli interessi di tutti gli azionisti, sia di maggioranza che di minoranza; ciò in linea con le *best practice* di settore.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione reputa quindi opportuno e nell'interesse della Società modificare l'art. 26 del vigente Statuto Sociale prevedendo dunque che anche la composizione delle liste per la nomina dell'organo amministrativo tenga conto di quanto precede.

Da ultimo, si coglie l'occasione per suggerire la possibilità che le liste già contemplino l'indicazione del candidato a cui affidare la Presidenza dell'organo, in maniera da snellire il successivo procedimento di nomina, ferma in ogni caso restando la possibilità che vi provveda l'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero il Consiglio medesimo.

Motivazioni della proposta di modifica dell'art. 31 (Sostituzione degli amministratori) dello Statuto Sociale

La modifica si propone esclusivamente di precisare che anche in caso di cooptazione di uno o più Consiglieri di Amministrazione debba essere sempre rispettato il numero minimo di amministratori indipendenti statutariamente previsto.

Motivazioni della proposta di modifica dell'art. 32 (Decadenza degli amministratori) dello Statuto Sociale

Si propone di meglio precisare il meccanismo di integrazione/sostituzione dell'organo amministrativo in caso di cessazione della metà dei suoi membri (in caso di Consiglio di Amministrazione in numero pari) ovvero della maggioranza (in caso di Consiglio di Amministrazione in numero dispari) prevedendo una più puntuale clausola c.d. "*simul stabunt, simul cadent*" per effetto della quale – in caso di cessazione – non si procederà (come per legge) alla mera integrazione dell'organo amministrativo ma alla sua completa sostituzione, ferma restando la possibilità del Consiglio di Amministrazione di compiere nell'*interim* esclusivamente atti di gestione ordinaria sino all'assemblea all'uopo convocata.

Motivazioni della proposta di inserimento dell'art. 38-bis (Operazioni con parti correlate) dello Statuto Sociale

Il Consiglio di Amministrazione propone di integrare il vigente Statuto Sociale inserendo un nuovo articolo funzionale a dare conto della necessità di approvare – come peraltro previsto dal regolamento di mercato – idonee procedure volte all'esecuzione di operazioni con parti correlate.

Nel contempo viene previsto, come stabilito dai regolamenti di mercato applicabili alla circostanza, l'inserimento in statuto delle facoltà di procedere alle operazioni di "maggiore rilevanza" anche in caso di parere sfavorevole del prescritto comitato ovvero indipendentemente da ciò ove le operazioni siano approvate senza il voto contrario di una



percentuale minima di azionisti “non correlati” (c.d. “*whitewash*”) così come la possibilità, in determinati casi, di procedere a cura dell’organo amministrativo ad operazioni urgenti in deroga alla prescritta procedura.

Modifiche statutarie e diritto di recesso

In allegato alla presente relazione si riporta il testo dello Statuto Sociale come emendato (in modalità *track changes*) per effetto delle proposte di modifica sopra illustrate. Si precisa che lo statuto – oltre alle predette modifiche – contiene già l’indicazione degli inserimenti relativi alle proposte di cui ai successivi argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea (articolo 6).

Si precisa altresì che entrambe le modifiche statutarie proposte non attribuiscono ai Soci che non avranno concorso alla relativa deliberazione il diritto di recedere ai sensi dell’articolo 2437 del Codice Civile.

* * *

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

“L’Assemblea Straordinaria di MailUp S.p.A.,

- *udita l’esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

1. *di approvare le modifiche statutarie proposte ed in particolare le modifiche agli artt. 2 (Sede), 7 (Strumenti finanziari), 11 (Trasferibilità e negoziazione delle azioni), 12 (Recesso), 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), 15 (Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti ed identificazione degli azionisti), 19 (Competenze dell’assemblea straordinaria), 20 (Quorum assembleari), 22 (Assemblea in teleconferenza) 26 (Consiglio di Amministrazione), 30 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza), 31 (Sostituzione degli amministratori) e 32 (Decadenza degli amministratori) del vigente statuto sociale, inserendo un nuovo articolo 38-bis (Operazioni con parti correlate) secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando integralmente per l’effetto il testo del nuovo statuto sociale così come modificato;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente ed Amministratore Delegato pro-tempore, con facoltà di sub-delega anche a terzi esterni al Consiglio, tutti i poteri occorrenti, nessuno escluso, per provvedere a quanto necessario per l’esecuzione della delibera in oggetto e per l’espletamento dei conseguenti adempimenti e formalità legislativi e regolamentari”.*



Punto 2 all'ordine del giorno della Parte Straordinaria: *Proposta di attribuzione al consiglio di amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, fino a massimi euro 30.000.000,00, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'art. 2349 cod. civ., previa revoca delle deleghe conferite dall'assemblea straordinaria del 23 dicembre 2015 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti*

Signori Azionisti,

In relazione al secondo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di convocarVi in Assemblea al fine di proporVi il conferimento di una delega, ai sensi rispettivamente degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, anche con l'esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'art. 2349 cod. civ. (la "Delega").

Si propone, inoltre, che il conferimento della predetta Delega avvenga previa revoca della delega conferita in tal senso all'Organo Amministrativo della Società da parte dell'Assemblea dei Soci del 23 dicembre 2015 per la parte non ancora eseguita, con effetto a far data dalla convocanda Assemblea, eliminando nel contempo dallo Statuto Sociale la menzione degli aumenti di capitale per i quali sia già spirato il relativo termine finale di sottoscrizione o che siano già stati oggetto di completa esecuzione.

Vi illustriamo, quindi, le modalità ed i termini dell'operazione proposta.

Oggetto della delega

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ. ed in conformità allo Statuto Sociale, l'Assemblea potrà attribuire agli amministratori, rispettivamente, la facoltà:

- a. di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 anni dalla data di deliberazione della modificazione;
- b. di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 anni dalla data di deliberazione della modificazione (in tal caso, la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale).

Nel caso in cui la delega conferita comprenda la facoltà dell'Organo Amministrativo di dare esecuzione alla stessa anche eventualmente escludendo in tutto o in parte il diritto di opzione ai sensi dei commi 4, prima parte, e 5 dell'art. 2441 cod. civ., all'atto dell'esercizio di tale facoltà si applica, in quanto compatibile, il comma 6 dell'art. 2441 cod. civ. e lo Statuto Sociale determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi nell'esercizio della delega.

Per le motivazioni e gli obiettivi meglio descritti nel prosieguo, la Delega che Vi proponiamo di conferire al Consiglio di Amministrazione è ampia e generale. In particolare, essa comprende la facoltà di:

- 1) ai sensi degli artt. 2443 e 2349 cod. civ.:
 - (i). aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie:
 - a) da offrire in opzione agli aventi diritto; e/o
 - b) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (vale a dire anche mediante conferimento in natura), 5 (vale a dire quando l'interesse della società lo esige) e 8 (vale a dire in sottoscrizione ai dipendenti) dell'art. 2441 cod. civ.;
 - (ii). abbinare gratuitamente alle suddette azioni eventuali *warrant* o *bonus shares* o altri strumenti di *equity* o quasi *equity* che in generale diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione e/o obbligazioni convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.) ovvero obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 cod. civ.;
 - (iii). aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell'esercizio dei *warrant*



o degli strumenti finanziari di cui al precedente punto (ii) e/o di *warrant* o strumenti finanziari abbinati alle obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 cod. civ. ovvero alle obbligazioni convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.);

- (iv). aumentare in una o più volte il capitale sociale, in via gratuita, mediante emissione di azioni ordinarie da assegnare ai prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 cod. civ. anche a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari;
- (v). chiedere l'ammissione a quotazione dei *warrant* e/o degli strumenti finanziari e/o delle obbligazioni di cui sopra in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri

fermo restando l'esercizio della suddetta Delega entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della stessa (vale a dire il termine massimo previsto dal codice civile);

2) ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.:

- (i). emettere, in una o più *tranche*, obbligazioni convertibili:
 - a) da offrirsi in opzione agli aventi diritto; e/o
 - b) da offrire a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2441 cod. civ.

deliberando il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione;

- (ii). abbinare gratuitamente a tali obbligazioni eventuali *warrant* o *bonus shares* o altri strumenti di *equity* o quasi *equity* che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione e/o ulteriori obbligazioni convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.) ovvero obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 cod. civ.;
- (iii). aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell'esercizio dei *warrant* o degli strumenti finanziari di cui al precedente punto (ii) e/o di *warrant* o strumenti finanziari abbinati alle obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 cod. civ. ovvero alle obbligazioni convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.);
- (iv). chiedere l'ammissione a quotazione delle obbligazioni di cui sopra e/o dei correlati *warrant* o strumenti finanziari in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri

fermo restando l'esercizio della suddetta Delega entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della stessa (vale a dire il termine massimo di cui al Codice Civile).

In ogni caso, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega *sub* 1) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della Delega *sub* 2) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo di euro 30.000.000,00, ciò in linea con la precedente delega attribuita dall'assemblea dei soci in data 23 dicembre 2005 ed oggetto dell'odierna revoca per la parte non eseguita e dunque in piena continuità con la stessa. Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega *sub* 1) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della Delega *sub* 2) e/o dell'esercizio dei *warrant* o strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio di tali Deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo (unitariamente inteso).

Motivazioni della delega e criteri per il suo esercizio

La Delega, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

A supporto della specifica ampiezza della Delega, si segnala in particolare quanto segue.



La Società è interessata da una fase di crescita volta alla creazione di sempre maggior valore per i propri Azionisti. In tale contesto è importante che la Società sia in grado, in un futuro anche prossimo, di procurarsi con rapidità e nella forma quanto più flessibile i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente le opportunità che si presentino sul mercato. Le caratteristiche stesse dei mercati finanziari, infatti, richiedono di poter agire in maniera tempestiva, per cogliere i momenti più favorevoli per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per finanziare gli investimenti.

Le motivazioni sottese all'opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione la Delega consistono, pertanto, *in primis*, nell'esigenza di poter rispondere in maniera efficiente, tempestiva ed elastica ad eventuali opportunità di rafforzamento patrimoniale, secondo le necessità che si manifesteranno in dipendenza dello sviluppo dell'attività sociale.

Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della Delega ha l'ulteriore indubbio vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni simili, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Resta peraltro inteso che, ove la Delega fosse conferita nei termini proposti, l'eventuale decisione del Consiglio di Amministrazione di eseguire aumenti di capitale rivolti a terzi, con l'esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (vale a dire anche mediante conferimento in natura), e 5 (vale a dire quando l'interesse della società lo esige) dell'art. 2441 cod. civ., a fronte di una diluizione dell'azionariato, potrebbe essere assunta solo ove giustificata da precise esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili. Inoltre, l'offerta rivolta a terzi può costituire un valido strumento per aumentare il flottante e consentire di mantenere in ogni momento un'adeguata liquidità del titolo (ciò in ogni caso in linea con le previsioni di legge e regolamentari applicabili).

Ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ., si precisa sin d'ora che:

- (i) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- (ii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di MailUp e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di *partnership* e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte di MailUp;
- (iii) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle società da quest'ultima controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di *work for equity* o simili così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 cod. civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.



Le considerazioni sopra riportate sono valide, *mutatis mutandis*, anche con riguardo al conferimento della Delega relativamente all'emissione di obbligazioni convertibili *ex art. 2420-ter* cod. civ., salvo che per l'incidenza sul flottante, che in tal caso, pur ricorrendo, rappresenta un effetto secondario legato ai tempi e all'effettivo esercizio del diritto di conversione.

La facoltà di abbinare gratuitamente alle azioni di nuova emissione e/o alle obbligazioni convertibili eventuali *warrant* o altri strumenti finanziari (comprensiva della facoltà di aumentare il capitale sociale al servizio dell'esercizio di tali *warrant* o strumenti finanziari), che diano a loro volta diritto a ricevere gratuitamente, acquistare o sottoscrivere nuove azioni o obbligazioni, anche convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega *ex art. 2420-ter* cod. civ.) e la facoltà di chiedere l'ammissione a quotazione di tali strumenti finanziari in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, rappresentano strumenti idonei a favorire una più ampia adesione alle operazioni che potranno essere deliberate in esercizio della Delega, rendendo maggiormente attraente l'offerta agli Azionisti e/o al mercato in genere. Resta peraltro inteso che la possibilità di effettuare un tale abbinamento o chiedere l'ammissione a quotazione dipenderà dalle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione.

La facoltà di procedere ad aumenti di capitale "gratuiti" trova invece giustificazione della possibilità di procedere all'implementazione di piani di incentivazione con funzione di *retention* e di *attraction* di personale chiave per la Società, potendo disporre di uno strumento ragionevolmente flessibile a tal fine.

Infine, la facoltà di aumentare il capitale sociale e/o di emettere obbligazioni convertibili, entrambi eventualmente anche *cum warrant* (aventi le caratteristiche sopra descritte), ovvero di emettere *warrant* o altri strumenti finanziari (aventi le caratteristiche sopra descritte) da assegnare insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 cod. civ. o alle stesse obbligazioni convertibili oggetto della Delega, potrà, altresì, consentire alla Società di mantenere nel tempo un corretto rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di crescita ricordate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di esigenze finanziarie che dovessero manifestarsi nel quinquennio successivo alla data della deliberazione assembleare di approvazione.

Criteri di determinazione del prezzo di emissione e rapporto di assegnazione delle azioni, del prezzo di emissione e del rapporto di conversione delle obbligazioni convertibili nonché del rapporto di esercizio dei warrant o degli strumenti finanziari

L'esercizio della Delega comprenderà anche la facoltà di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni (o stabilire che esso debba avvenire a titolo gratuito), compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto della Società nonché, in caso di emissione di obbligazioni convertibili, il tasso di interesse, la durata, le eventuali garanzie, il rapporto di conversione, il rapporto di assegnazione in caso di offerta in opzione, nonché tutte le altre condizioni del prestito (inclusa la possibilità di procedere al rimborso, anche anticipato, del prestito in denaro, mediante consegna di azioni, ovvero tramite una combinazione delle due modalità). Al Consiglio di Amministrazione verrebbe, poi, attribuita la facoltà di procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione.

In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ. (ove applicabile), il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della Delega per l'aumento di capitale ovvero a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale. Potrà, infatti, essere fatto riferimento a metodologie di tipo finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, nonché a multipli di mercato di società comparabili, eventualmente tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato nell'ultimo semestre sul sistema multilaterale di negoziazione ove le azioni sono negoziate, rispettando, in caso di aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 del codice civile, comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto risultante dall'ultima situazione patrimoniale di riferimento debitamente approvata anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero – in tutto o in parte – a terzi, o al servizio della conversione di obbligazioni e/o dell'esercizio di *warrant* o strumenti finanziari, nel determinare il prezzo di



emissione delle nuove azioni, come anche nel determinare il rapporto di conversione delle obbligazioni e il rapporto di esercizio dei *warrant* o strumenti finanziari, il Consiglio di Amministrazione dovrà quindi tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui ai commi 4, primo periodo, 5 e 6 dell'art. 2441 cod. civ., ove applicabili.

Nel rispetto di quanto precede, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni e/o il rapporto di conversione delle obbligazioni convertibili di nuova emissione e/o il rapporto di esercizio dei *warrant* o strumenti finanziari potranno anche essere inferiori alla preesistente parità contabile. Potrà altresì essere previsto un sovrapprezzo.

I criteri e le motivazioni illustrati nel presente paragrafo ed in quello precedente fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Delega, in particolare per individuare i soggetti ai quali offrire gli strumenti finanziari eventualmente emessi ai sensi dei commi 4, primo periodo, e/o 5 dell'art. 2441 cod. civ., o a titolo gratuito ex art. 2349 cod. civ., fermo restando l'obbligo di illustrare (nel primo caso) con apposita relazione le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione, in conformità a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 2441 del codice civile, ove applicabile.

Rimane inteso quindi che, in occasione di ciascun eventuale esercizio della Delega, il Consiglio di Amministrazione di MailUp predisporrà le necessarie relazioni illustrative, ove verranno esposti gli specifici criteri utilizzati per la determinazione degli elementi sopra indicati nonché le ragioni dell'eventuale esclusione del diritto di opzione, a valere sulla singola operazione.

Durata e ammontare della delega

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari al termine massimo di legge di 5 anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte. Decorso detto termine la Delega si considererà automaticamente priva di efficacia.

Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Delega nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno comunque prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso si propone che la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega *sub* 1) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della Delega *sub* 2) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di euro 30.000.000,00. Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega *sub* 1) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della Delega *sub* 2) e/o dell'esercizio dei *warrant* o strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio di tali Deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo.

Modifica dello Statuto Sociale

Per effetto dell'approvazione della Delega sarà necessario integrare l'articolo 6 (Capitale e azioni) del vigente Statuto Sociale con l'aggiunta del seguente nuovo paragrafo:

“L'assemblea straordinaria in data 23 aprile 2020 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione le seguenti facoltà:

(A) Ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 30.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili della società eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio: (1) dell'esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di incentivazione azionaria; e/o (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra)



emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.; e/o (3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della società anche emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 c.c. e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e/o autonomamente.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e/o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant o degli altri strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(B) Ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 cod. civ., per un ammontare nominale massimo di euro 30.000.000,00, deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione anche con abbinati warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse e al servizio dell'esercizio dei warrant o altri strumenti finanziari eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili e dei correlati strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori e/o da essi derivanti (ivi inclusa ogni altra caratteristica degli stessi); (c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter cod. civ., il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

(i) Il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant ed altri strumenti finanziari) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ. (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo MailUp S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, 6 e 8 cod. civ., ove applicabili.



(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5 cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di MailUp S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della società (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la società); (3) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della società e/o delle controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 cod. civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di euro 30.000.000,00. Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) e/o dell'esercizio dei warrant o degli altri strumenti finanziari correlati eventualmente emessi in esercizio di tali deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo".

* * *

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea Straordinaria di MailUp S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,
- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di revocare la delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea straordinaria della Società del 23 dicembre 2015 ad aumentare il capitale sociale per la parte non ancora eseguita e con efficacia a far data dalla data di approvazione della presente delibera assembleare, eliminando nel contempo dall'articolo 6 dello Statuto Sociale la menzione degli aumenti di capitale per i quali sia già spirato il relativo termine finale di sottoscrizione o che siano già stati oggetto di completa esecuzione;
2. di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., rispettivamente, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale (anche a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2349 cod. civ.) e/o emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, nei termini e alle condizioni di cui alla "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e alla modifica statutaria di cui al punto 3. che segue;



3. *conseguentemente, di integrare l'art. 6 dello statuto sociale inserendo un nuovo paragrafo del seguente tenore:*

"L'assemblea straordinaria in data 23 aprile 2020 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione le seguenti facoltà:

(A) Ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 30.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili della società eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio: (1) dell'esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di incentivazione azionaria; e/o (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.; e/o (3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della società anche emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 c.c. e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e/o autonomamente.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e/o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant o degli altri strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(B) Ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 cod. civ., per un ammontare nominale massimo di euro 30.000.000,00, deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione anche con abbinati warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse e al servizio dell'esercizio dei warrant o altri strumenti finanziari eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili e dei correlati strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori e/o da essi derivanti (ivi inclusa ogni altra caratteristica degli stessi); (c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero



titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter cod. civ., il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

(i) Il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant ed altri strumenti finanziari) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ. (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo MailUp S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, 6 e 8 cod. civ., ove applicabili.

(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5 cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di MailUp S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della società (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la società); (3) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della società e/o delle società controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 cod. civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di euro 30.000.000,00. Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) e/o dell'esercizio dei warrant o degli altri strumenti finanziari correlati eventualmente emessi in esercizio di tali deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo";

4. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente ed all'Amministratore Delegato pro-tempore, anche tramite procuratori speciali all'uopo nominati, di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato;



5. *di autorizzare quindi il Presidente e l'Amministratore Delegato pro-tempore a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello statuto sociale."*



Punto 3 all'ordine del giorno della Parte Straordinaria: *Aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., fino ad un ammontare massimo pari ad euro 28.405,23 (oltre sovrapprezzo), mediante l'emissione di massime n. 1.136.209 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020 – 2023". Modifica dell'articolo 6 (Capitale e azioni) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti*

Signori Azionisti,

In relazione al terzo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per procedere all'approvazione di un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo pari ad euro 28.405,23 (oltre sovrapprezzo), mediante l'emissione di un numero massimo di 1.136.209 nuove azioni ordinarie MailUp, senza indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare (l'**Aumento di Capitale Riservato**), a servizio del piano di *stock option* denominato "Stock Option Plan 2020 – 2023", così come illustrato nel proseguo.

Il Piano di Stock Option a cui l'Aumento di Capitale Riservato è funzionale – oggetto di trattazione e deliberazione al sesto argomento all'ordine del giorno della convocanda Assemblea in seduta ordinaria, rinviando a tale sezione della Relazione Illustrativa per maggiori informazioni in merito – ha ad oggetto l'attribuzione gratuita agli amministratori, ai *manager* (inclusi i dipendenti) ed ai collaboratori della Società e di società dalla stessa controllate di Opzioni condizionate che – una volta maturate ai sensi del regolamento del Piano di Stock Option e conseguentemente esercitate – assegnano ai titolari il diritto di acquistare azioni ordinarie della Società di nuova emissione ovvero azioni proprie detenute nel portafoglio titoli MailUp, ad un prezzo prestabilito.

La presente relazione viene dunque redatta anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, comma 6 del Codice Civile.

Motivazione e destinazione dell'Aumento di Capitale Riservato

La proposta di deliberazione in merito all'Aumento di Capitale Riservato è finalizzata a fornire la provvista di azioni necessarie a servire il Piano di Stock Option e, pertanto, è condizionata all'approvazione del predetto Piano da parte della convocanda Assemblea in seduta ordinaria.

Il Piano di Stock Option si inserisce nel novero degli strumenti utilizzati da MailUp per fornire una retribuzione aggiuntiva e premiale alle risorse che, in virtù della posizione apicale ricoperta ovvero grazie al rapporto di lavoro o collaborazione intrattenuto, sono considerate strategiche per lo sviluppo e la creazione di nuovo valore all'interno della Società e le altre società del gruppo. In particolar modo, con la proposta di tale Piano di Stock Option, si intende integrare la remunerazione di amministratori, *manager* (inclusi i dipendenti) e collaboratori di MailUp e delle sue società controllate, attraverso l'utilizzo di componenti che, legate all'andamento del valore di "borsa" delle azioni MailUp, possano svolgere una funzione incentivante, fidelizzante ed attrattiva delle predette figure, secondo l'impostazione delle migliori prassi di mercato, anche in considerazione della circostanza che, dato il ruolo ricoperto dagli stessi all'interno dell'organigramma aziendale, sono in grado di incidere direttamente sulle strategie di sviluppo e crescita della Società. Il Piano di Stock Option si sviluppa su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, considerato quello più idoneo al conseguimento degli obiettivi che lo stesso persegue.

Come oggetto di illustrazione al sesto punto di parte ordinaria della presente Relazione Illustrativa, la Società ritiene che il Piano di Stock Option costituisca un utile strumento di *retention* ed *attraction* di amministratori, *manager* (inclusi dipendenti) e collaboratori di MailUp e delle altre società del gruppo a ragione di una loro fidelizzazione legata all'attribuzione del diritto a sottoscrivere e/o acquistare azioni della Società ad un prezzo favorevole rispetto a quello di mercato, condizione che, per sua natura, ha l'obiettivo di allineare gli interessi dei predetti Beneficiari con quelli degli Azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo, collegando la remunerazione delle predette risorse chiave all'effettiva creazione di nuovo (e diretto) valore per la Società, ed in particolar modo all'incremento della capitalizzazione azionaria di MailUp.

L'Aumento di Capitale Riservato – per sua natura emesso a servizio del Piano di Stock Option e dunque con esclusione del diritto di opzione poiché destinato alla sottoscrizione da parte dei relativi Beneficiari – ha dunque l'intento di servire la sottoscrizione delle azioni collegate ai diritti di opzione rivenenti dal Piano di Stock Option stesso.



Modalità di esecuzione e ragioni dell'esclusione del diritto di opzione

In considerazione della circostanza secondo la quale il Piano di Stock Option prevede l'attribuzione ai relativi Beneficiari di massime n. 1.136.209 Opzioni, le quali – ove interamente maturate ed esercitate – conferiscono la facoltà di sottoscrivere un pari numero di nuove azioni MailUp, ovvero di massime n. 1.136.209 azioni ordinarie, ove si consegua l'Obiettivo *Market Cap*, si rende necessaria l'approvazione dell'Aumento di Capitale Riservato, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di disporre di azioni proprie detenute nel portafoglio titoli MailUp per servire, in tutto o in parte, il Piano.

L'esclusione del diritto di opzione è diretta conseguenza della predetta finalità di incentivazione e fidelizzazione dei Beneficiari del Piano, in ragione del rapporto organico, di dipendenza o di collaborazione intrattenuto con la Società e/o con le società dalla stessa controllate (a seconda del caso) e, conseguentemente, del contributo apportato in modo diretto ed effettivo alla crescita e allo sviluppo di MailUp e del gruppo a cui la stessa è a capo. Pertanto, tale esclusione risponde ad un concreto, effettivo e diretto interesse della Società in tal senso, interesse che non potrebbe invece essere perseguito senza il perfezionamento dell'Aumento di Capitale Riservato e dunque senza l'esclusione del correlato diritto di opzione.

Le ragioni di esclusione del diritto di opzione sono dunque da ravvisarsi nell'opportunità di riservare l'aumento del capitale sociale proposto a favore dei soli Beneficiari, in considerazione della circostanza secondo la quale – come dapprima accennato – la Società ritiene che il bagaglio di conoscenze, impegno e dedizione dei Beneficiari rivesta un ruolo decisivo per l'incremento di valore anche per gli Azionisti, costituendo dunque tali elementi la giustificazione del sacrificio degli Azionisti stessi rispetto alla possibilità di esercizio del loro diritto di opzione, in considerazione altresì della circostanza secondo cui l'obiettivo che il Piano mira a perseguire è un incremento della capitalizzazione azionaria della Società, a beneficio di tutte le parti coinvolte.

Le motivazioni di cui sopra appaiono quindi, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, in linea con gli obiettivi di crescita della Società oltre che nel pieno rispetto dell'interesse sociale.

Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di dare esecuzione all'Aumento di Capitale Riservato a seguito del raggiungimento dell'Obiettivo *Market Cap*, oggetto di apposita verifica in una riunione consiliare da tenersi entro e non oltre il 15° giorno di calendario successivo al predetto conseguimento, ovvero la Data di Verifica.

Le nuove azioni MailUp rinvenienti dall'Aumento di Capitale Riservato saranno pertanto offerte in sottoscrizione ai Beneficiari subordinatamente alla verifica che precede, nonché all'esercizio da parte degli stessi delle relative Opzioni maturate, nel periodo compreso tra il 10° ed il 40° giorno di calendario successivo alla Data di Verifica – di cui sarà data apposita informativa ai relativi Beneficiari – ad un prezzo predefinito, condizionatamente altresì: (i) al mantenimento in essere del rapporto organico, di dipendenza o di collaborazione tra il Beneficiario e la Società e/o la società dalla stessa controllata (a seconda del caso), ed (ii) al non ricorrere di fattispecie facoltizzanti l'esercizio di ipotesi di cd. *claw back* da parte della Società.

Tutte le Opzioni maturate e non esercitate dai rispettivi Beneficiari nel lasso temporale che precede, dovranno considerarsi a tutti gli effetti estinte e, per l'effetto, non saranno più esercitabili in periodi successivi.

Le massime n. 1.136.209 azioni ordinarie rinvenienti dall'Aumento di Capitale Riservato, rappresenterebbero – in caso di loro integrale sottoscrizione (e senza tenere dunque conto di eventuali variazioni del capitale sociale successive alla data della presente Relazione Illustrativa) – il 7,1% delle azioni in circolazione alla data di completa esecuzione del Piano.

Essendo l'Aumento di Capitale Riservato connotato dal requisito della scindibilità, in caso di mancato esercizio delle Opzioni entro il termine ultimo indicato dal Piano di Stock Option, il capitale sociale di MailUp aumenterà di un importo pari al valore delle azioni effettivamente sottoscritte.

Criteri di determinazione del prezzo delle azioni

Le azioni di nuova emissione rinvenienti dall'Aumento di Capitale Riservato saranno offerte in sottoscrizione ai Beneficiari del Piano di Stock Option ad un prezzo per ciascuna azione di nuova emissione predefinito e determinabile (il c.d. "*strike price*") pari alla media ponderata dei prezzi di chiusura registrati dalle azioni della Società sul mercato su cui sono ammesse a quotazione le azioni nei 90 giorni antecedenti la Data di Verifica con uno sconto del 35%, imputando euro 0,025 (pari all'attuale parità contabile delle azioni MailUp) a capitale sociale ed il residuo a sovrapprezzo, ed in ogni caso con un limite minimo di euro 4,50 cadauna (cd. "*floor*") pari all'attuale valorizzazione



dell'azione della Società, calcolata in relazione alla media ponderata dei prezzi di chiusura registrati dalle azioni della Società sul mercato su cui sono ammesse a quotazione le azioni nei 90 giorni antecedenti la data della riunione del Consiglio di Amministrazione approvativo della presente relazione e dunque in modo conforme alle modalità di calcolo dello *strike price* ai fini del Piano.

Pertanto, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile, quale parametro di determinazione del prezzo per azione dell'Aumento di Capitale Riservato con esclusione del diritto di opzione, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di utilizzare la media ponderata dei prezzi delle azioni nel suddetto periodo, scontato – nell'ottica di incentivazione dei relativi Beneficiari – di un certo ammontare e mantenendo in ogni caso detto prezzo al di sopra del *floor* sopra indicato il quale risulta esso stesso superiore al valore di patrimonio netto di ciascuna azione MailUp quale altresì previsto dal menzionato articolo per l'emissione di aumenti di capitale riservati in società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Tale valore di sottoscrizione delle nuove azioni rivenienti dal Piano – in ottica di incentivazione del personale chiave – appare infatti conveniente per i Beneficiari che si troverebbero dunque ad esercitare le Opzioni ad uno *strike price* (e quindi ad un prezzo di emissione/acquisto delle relative azioni) favorevole rispetto ai corsi borsistici proprio con l'obiettivo di rendere il piano appetibile per i destinatari, nel contempo riconoscendo alla Società una valorizzazione in linea con il suo reale valore. Il predetto criterio, pur raggiungendo pertanto gli obiettivi di incentivazione propri del Piano di Stock Option, sarebbe altresì idoneo a contemperare gli interessi dell'attuale azionariato ad una diluizione non eccessivamente penalizzante, tenuto altresì conto che il criterio proposto consente inoltre di prendere a riferimento un periodo di tempo prossimo alla data di esercizio delle Opzioni ma sufficientemente lungo per depurare il dato dei corsi di borsa da fenomeni di volatilità, riflettendo al meglio il valore che il mercato riconosce alla Società, con conseguente allineamento di interessi tra i Beneficiari e gli Azionisti.

In aggiunta, la proposta di determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale a servizio del Piano – anche a ragione del predetto *floor* – appare non solo in linea con la migliore valorizzazione della Società ma altresì in grado di contemperare l'esigenza ad una diluizione "controllata" ed è altresì in linea con il disposto di cui all'art. 2441, comma 6, del Codice Civile poiché superiore al valore di patrimonio netto per azione pari ad Euro 1,18, sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2019, quale oggetto di esame ed approvazione ai sensi del primo argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria della convocanda Assemblea. Si informa che copia della bozza della Relazione Illustrativa è stata debitamente inviata al Collegio Sindacale della Società affinché lo stesso provveda a predisporre il parere previsto ai sensi dell'articolo 2441, comma 6 del Codice Civile circa la congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni MailUp, il quale verrà messo a disposizione degli Azionisti nelle modalità e secondo le tempistiche previste dal predetto articolo.

Data di godimento delle azioni di nuova emissione

Le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi titolari pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data di emissione. Le azioni di nuova emissione saranno per l'effetto ammesse alla quotazione ufficiale presso l'AIM Italia al pari delle azioni ordinarie della Società attualmente in circolazione, nei tempi e secondo la disciplina applicabile.

Conseguente integrazione dello Statuto Sociale

L'approvazione dell'Aumento di Capitale Riservato renderà necessario introdurre nell'articolo 6 (Capitale e azioni) del vigente Statuto Sociale un nuovo paragrafo in un testo conforme a quanto di seguito riportato:

"L'assemblea straordinaria in data 23 aprile 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 luglio 2023 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., per massimi euro 28.405,23, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.136.209 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020 – 2023", approvato dall'assemblea ordinaria in pari data, imputando per ciascuna azione euro 0,025 a capitale sociale ed il residuo a sovrapprezzo."

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:



– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L’Assemblea Straordinaria di MailUp S.p.A.,

- udita l’esposizione del Presidente,
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e
- preso atto del parere redatto dal Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2441, comma 6, cod. civ.

delibera

1. di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 luglio 2023 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., per massimi euro 28.405,23, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.136.209 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato “Stock Option Plan 2020 – 2023”, oggetto di approvazione al sesto punto all’ordine del giorno della parte ordinaria dell’odierna assemblea, da eseguirsi nei termini e alle condizioni del suddetto piano (ovvero dell’ulteriore documentazione esecutiva dello stesso) imputando per ciascuna azione euro 0,025 a capitale sociale ed il residuo a sovrapprezzo;
2. di inserire nell’articolo 6 del vigente statuto sociale il seguente nuovo paragrafo:

“L’assemblea straordinaria in data 23 aprile 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 luglio 2023 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 c.c., per massimi euro 28.405,23, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.136.209 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato “Stock Option Plan 2020 – 2023”, approvato dall’assemblea ordinaria in pari data, imputando per ciascuna azione euro 0,025 a capitale sociale ed il residuo a sovrapprezzo”;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più membri dello stesso, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi compreso quello di (i) procedere all’emissione nei termini e alle condizioni previste dal piano di stock option denominato “Stock Option Plan 2020 – 2023”, delle nuove azioni a servizio del piano medesimo, (ii) apportare le correlate modifiche all’art. 6 del vigente statuto sociale, al fine di adeguare conseguentemente l’ammontare del capitale sociale, nonché (iii) effettuare l’attestazione di cui all’art. 2444 cod. civ. ed il deposito dello statuto sociale riportante l’ammontare aggiornato del capitale sociale ai sensi dell’art. 2436 cod. civ.”.



Milano, 8 aprile 2020

**per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente**

(f.to Matteo Monfredini)

Allegati:

- Proposta motivata del Collegio Sindacale in merito al conferimento dell’incarico di revisione
- Proposta di modifiche statutarie



PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI IN CASO DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE

Al Presidente dell'Assemblea degli Azionisti della società MAILUP S.P.A.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società MAILUP S.P.A.

Sede legale in Milano, via Francesco Restelli 1

Oggetto: Parere del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione.

Premesso che

- ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., con deliberazione del 24.03.2020, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre all'assemblea dei soci l'aumento del capitale con emissione di nuove azioni, per la quali è prevista l'esclusione del diritto di opzione, con le seguenti modalità: trattasi di aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo pari ad euro 28.405,23 (oltre sovrapprezzo), mediante l'emissione di un numero massimo di 1.136.209 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, a servizio del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020 – 2023"

A tal fine lo stesso organo amministrativo convocherà l'assemblea, in parte straordinaria, degli Azionisti in data 23.04.2020, con avviso recante all'ordine del giorno per la parte straordinaria:

1.omissis....
2. *Proposta di attribuzione al consiglio di amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, fino a massimi euro 30.000.000,00, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'art. 2349 cod. civ., previa revoca delle deleghe conferite dall'assemblea straordinaria del 23 dicembre 2015 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., fino ad un ammontare massimo pari ad euro 28.405,23 (oltre sovrapprezzo), mediante l'emissione di massime n. 1.136.209 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020 – 2023". Modifica dell'articolo 6 (Capitale e azioni) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

- in data 24.03.2020, il Collegio Sindacale ha ricevuto dagli amministratori la relazione che illustra l'operazione e le ragioni dell'esclusione o della limitazione nei termini di legge.

Ciò premesso, è intenzione di questo Collegio sottoporre all'attenzione degli Azionisti il parere di accompagnamento alla relazione dell'organo amministrativo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c.

Tale relazione verte essenzialmente sulla fondatezza delle ragioni che hanno determinato l'aumento di capitale, sulla natura, tipologia e caratteristiche dello stesso, sulle cause di esclusione o limitazione del diritto di opzione e sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni.

Dall'esame della complessiva documentazione prodotta dall'organo amministrativo, il Collegio Sindacale osserva quanto segue:

1. La relazione dell'organo amministrativo chiarisce la natura, le cause e il tipo di aumento di capitale che si intende proporre.

Si tratta di un aumento di capitale riservato e finalizzato a fornire la provvista di azioni necessarie a servire il Piano di Stock Option e, pertanto, è condizionata all'approvazione del predetto Piano da parte dell'Assemblea in seduta ordinaria.

Il Piano di Stock Option si inserisce nel novero degli strumenti utilizzati da MailUp per fornire una retribuzione aggiuntiva e premiale alle risorse che, in virtù della posizione apicale ricoperta ovvero grazie al rapporto di lavoro o collaborazione intrattenuto, sono considerate strategiche per lo sviluppo e la creazione di nuovo valore all'interno della Società e le altre società del gruppo. In particolar modo, con la proposta di tale Piano di Stock Option, si intende integrare la remunerazione di amministratori, manager (inclusi i dipendenti) e collaboratori di MailUp e delle sue società controllate, attraverso l'utilizzo di componenti che, legate all'andamento del valore di "borsa" delle azioni MailUp, possano svolgere una funzione incentivante, fidelizzante ed attrattive delle predette figure, secondo l'impostazione delle migliori prassi di mercato, anche in considerazione della circostanza che, dato il ruolo ricoperto dagli stessi all'interno dell'organigramma aziendale, sono in grado di incidere direttamente sulle strategie di sviluppo e crescita della Società. Il Piano di Stock Option si sviluppa su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, considerato quello più idoneo al conseguimento degli obiettivi che lo stesso persegue. La Società ritiene che il Piano di Stock Option costituisca un utile strumento di retention ed attraction di amministratori, manager (inclusi dipendenti) e collaboratori di MailUp e delle altre società del gruppo a ragione di una loro fidelizzazione legata all'attribuzione del diritto a sottoscrivere e/o acquistare azioni della Società ad un prezzo favorevole rispetto a quello di mercato, condizione che, per sua natura, ha l'obiettivo di allineare gli interessi dei predetti Beneficiari con quelli degli Azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo, collegando la remunerazione delle predette risorse chiave all'effettiva creazione di nuovo (e diretto) valore per la Società, ed in particolar modo all'incremento della capitalizzazione azionaria di MailUp. In merito a tale ultimo aspetto, ossia l'obiettivo di incrementare il valore per gli Azionisti, occorre rilevare che la relativa esecuzione è peraltro condizionata al raggiungimento di una

valorizzazione di mercato della Società pari o maggiore ad euro 135.000.000,00, dato dal prodotto tra il prezzo di chiusura delle azioni MailUp, registrato sul mercato su cui sono ammesse a quotazione le azioni, ed il numero di azioni MailUp in circolazione. Affinché l'Obiettivo Market Cap sia conseguito, e dunque le relative Opzioni possano intendersi maturate ai sensi del Piano e conseguentemente esercitate, è tuttavia necessario che la predetta valorizzazione di mercato sia mantenuta per almeno 5 giorni di borsa aperta anche non consecutivi su 30 giorni di borsa aperta consecutivi tra la data di attribuzione delle Opzioni a ciascun Beneficiario e la data di conclusione del Piano, ovvero il 30 aprile 2023.

Il predetto aumento di capitale – per sua natura emesso a servizio del Piano di Stock Option e dunque con esclusione del diritto di opzione poiché destinato alla sottoscrizione da parte dei relativi Beneficiari – ha pertanto l'intento di servire la sottoscrizione delle azioni collegate ai diritti di opzione rivenenti dal Piano di Stock Option stesso. L'esclusione del diritto di opzione è diretta conseguenza della predetta finalità di incentivazione e fidelizzazione dei Beneficiari del Piano, in ragione del rapporto organico, di dipendenza o di collaborazione intrattenuto con la Società e/o con le società dalla stessa controllate (a seconda del caso) e, conseguentemente, del contributo apportato in modo diretto ed effettivo alla crescita e allo sviluppo di MailUp e del gruppo a cui la stessa è a capo. Pertanto, tale esclusione risponde ad un concreto, effettivo e diretto interesse della Società in tal senso, interesse che non potrebbe invece essere perseguito senza il perfezionamento dell'Aumento di capitale riservato e dunque senza l'esclusione del correlato diritto di opzione. Le ragioni di esclusione del diritto di opzione sono dunque da ravvisarsi nell'opportunità di riservare l'aumento del capitale sociale proposto a favore dei soli Beneficiari, in considerazione della circostanza secondo la quale – come dapprima accennato – la Società ritiene che il bagaglio di conoscenze, impegno e dedizione dei Beneficiari rivesta un ruolo decisivo per l'incremento di valore anche per gli Azionisti, costituendo dunque tali elementi la giustificazione del sacrificio degli Azionisti stessi rispetto alla possibilità di esercizio del loro diritto di opzione, in considerazione altresì della circostanza secondo cui l'obiettivo che il Piano mira a perseguire è un incremento della capitalizzazione azionaria della Società, a beneficio di tutte le parti coinvolte.

2. L'aumento di capitale risulta pertanto coerente rispetto agli scopi sociali e la sua previsione e attuazione sono improntate ai principi di corretta Amministrazione e rispettose dei limiti di legge e delle previsioni statutarie. In particolare si dà atto che tutte le azioni precedentemente emesse sono state interamente liberate.
3. In considerazione della circostanza secondo la quale il Piano di Stock Option prevede l'attribuzione ai relativi Beneficiari di massime n. 1.136.209 Opzioni, le quali – ove interamente maturate ed esercitate – conferiscono la facoltà di sottoscrivere un pari numero di nuove azioni MailUp, ovvero di massime n. 1.136.209 azioni ordinarie, ove si consegua l'Obiettivo Market Cap, si rende necessaria

l'approvazione dell'aumento di capitale riservato, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di disporre di azioni proprie detenute nel portafoglio titoli MailUp per servire, in tutto o in parte, il Piano.

Le azioni di nuova emissione rinvenienti dall'Aumento di capitale riservato saranno offerte in sottoscrizione ai Beneficiari del Piano di Stock Option ad un prezzo per ciascuna azione di nuova emissione predefinito e determinabile (il c.d. "strike price") pari alla media ponderata dei prezzi di chiusura registrati dalle azioni della Società su AIM Italia nei 90 giorni antecedenti la Data di Verifica con uno sconto del 35%, con un limite minimo di euro 4,50 cadauna (cd. "floor") pari all'attuale valorizzazione dell'azione della Società, calcolata in relazione alla media ponderata dei prezzi di chiusura registrati dalle azioni della Società su AIM Italia nei 90 giorni antecedenti la data della riunione del Consiglio di Amministrazione approvativo della presente relazione e dunque in modo conforme alle modalità di calcolo dello "strike price" ai fini del Piano.

Pertanto, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile, quale parametro di determinazione del prezzo per azione dell'Aumento di capitale riservato con esclusione del diritto di opzione, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di utilizzare la media ponderata dei prezzi delle azioni nel suddetto periodo, scontato – nell'ottica di incentivazione dei relativi Beneficiari – di un certo ammontare e mantenendo in ogni caso detto prezzo al di sopra del floor sopra indicato il quale risulta esso stesso superiore al valore di patrimonio netto di ciascuna azione MailUp quale altresì previsto dal menzionato articolo per l'emissione di aumenti di capitale riservati in società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Tale valore di sottoscrizione delle nuove azioni rinvenienti dal Piano – in ottica di incentivazione del personale chiave – appare infatti conveniente per i Beneficiari che si troverebbero dunque ad esercitare le Opzioni ad uno strike price (e quindi ad un prezzo di emissione/acquisto delle relative azioni) favorevole rispetto ai corsi borsistici proprio con l'obiettivo di rendere il piano appetibile per i destinatari, nel contempo riconoscendo alla Società una valorizzazione in linea con il suo reale valore. Il predetto criterio, pur raggiungendo pertanto gli obiettivi di incentivazione propri del Piano di Stock Option, sarebbe altresì idoneo a temperare gli interessi dell'attuale azionariato ad una diluizione non eccessivamente penalizzante, tenuto altresì conto che il criterio proposto consente inoltre di prendere a riferimento un periodo di tempo prossimo alla data di esercizio delle Opzioni ma sufficientemente lungo per depurare il dato dei corsi di borsa da fenomeni di volatilità, riflettendo al meglio il valore che il mercato riconosce alla Società, con conseguente allineamento di interessi tra i Beneficiari e gli Azionisti.

In aggiunta, la proposta di determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni rinvenienti dall'aumento di capitale a servizio del Piano – anche a ragione del predetto floor – appare non solo in linea con la migliore valorizzazione della Società ma altresì in grado di temperare l'esigenza ad

una diluizione "controllata" ed è altresì in linea con il disposto di cui all'art. 2441, comma 6, del Codice Civile non essendo inferiore al valore di patrimonio netto per azione pari ad Euro 1,18, sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2019, quale oggetto di esame ed approvazione ai sensi del primo argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea.

Il Collegio Sindacale ritiene quindi congruo il computo determinato dagli Amministratori nella loro relazione illustrativa del 24.03.2020 e pertanto, ai sensi del comma 6 dell'art. 2441 Codice Civile, esprime parere favorevole in merito alla congruità del calcolo del prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione relative alla proposta di aumento di capitale riservato ai suddetti Beneficiari, con esclusione del diritto di opzione. Tale parere, unitamente alla relazione degli amministratori, è depositato in copia presso la sede legale della società in data odierna, affinché gli Azionisti ne possano prenderne visione.

Il Collegio Sindacale dichiara di rinunciare al termine previsto dal comma 6 dell'art. 2441 del Codice Civile.


Cremona, 25.03.2020

Il Collegio Sindacale

Presidente Dott. Michele Manfredini

Sindaco effettivo Dott. Fabrizio Ferrari

Sindaco effettivo Dott. Giovanni Rosaschino



STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni denominata "**MailUp S.p.A.**"

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel comune di Milano e sede secondaria nel comune di Cremona; con decisione dell'organo amministrativo, possono essere istituite e soppresse, anche all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate e potrà essere disposto il trasferimento della sede nel territorio nazionale; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la consulenza informatica, consulenza direzionale, strategica e di digital marketing ed e-mail marketing, system integrator di soluzioni ict (information communication technology), knowledge management, crm (customer relationship management) e contact center, pianificazione, implementazione e gestione di progetti di e-business, web engineering e design, progettazione e sviluppo servizi e soluzioni wireless, progettazione e realizzazione di siti internet, studio di soluzioni volte al commercio elettronico, progettazione e realizzazione di applicazioni distribuite, progettazione e realizzazione di basi di dati, progettazione e realizzazione di applicazioni multimediali mediante supporti vari, realizzazione e personalizzazione di applicazioni software, attività di formazione in materia informatica, studi di fattibilità, progettazione, realizzazione e rivendita di servizi telematici, la fornitura di servizi per hosting, housing, asp (application service provider), isp (internet service provider);
- la realizzazione e rivendita di soluzioni di connettività ad internet;
- la compravendita, installazione, assistenza, manutenzione, e noleggio di hardware e software, progettazione e realizzazione di reti di computer;
- attività complementari, affini o comunque connesse con le precedenti;
- l'effettuazione di servizi di traduzione;
- l'organizzazione di eventi fieristici e convegni.

In via strumentale allo svolgimento delle suddette attività, la società può compiere quelle operazioni commerciali (anche di import-export), mobiliari ed immobiliari, e – purché non in via prevalente né nei confronti del pubblico – finanziarie, che fossero necessarie o utili per il perseguimento dello scopo sociale e pertanto – in via meramente esemplificativa – può:

- assumere e concedere agenzie, commissioni e mandati, con o senza rappresentanza (eccettuata, comunque, l'attività di intermediazione), acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano e diritti di proprietà industriale, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati, anche per conto terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale;
- assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura (anche al fine dell'eventuale direzione e coordinamento delle medesime) aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, ovvero aventi comunque una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, sempreché, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, non risulti di fatto modificato l'oggetto sociale di cui sopra;
- rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, reali o personali, anche – purché nell'interesse sociale – a favore di terzi.

Tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; sono in ogni caso vietate le attività riservate dalla legge a soggetti iscritti in albi professionali o comunque muniti di requisiti non posseduti dalla società.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilacinquanta.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 6 - Capitale e azioni

Il capitale sociale è di euro 374.276,15 (trecentosettantaquattromiladuecentosettantasei virgola quindici) ed è diviso in numero 14.971.046 (quattordicimilioninovecentosettantunozeroquarantasei) azioni, prive di valore nominale espresso.

Le azioni hanno uguale valore, e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato nell'art. 2347 del Codice Civile. Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro. Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli

83 – bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"). In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura.

~~L'Assemblea straordinaria, in data 23 (ventitré) dicembre 2015 (duemilaquindici), ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, entro il 22 (ventidue) dicembre 2020 (duemilaventi), gratuitamente (anche mediante emissione di cd. bonus shares) e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile, con o senza warrant, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di euro 30.000.000,00 (trentamiliioni virgola zero zero), con espressa facoltà per il Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni (e degli eventuali warrant, ove previsti, nonché — ove applicabile — delle condizioni per l'assegnazione gratuita delle cd. bonus shares) e, in generale, ogni più ampia facoltà di definire termini, modalità e condizioni dell'Aumento di Capitale, redigere l'eventuale regolamento dei warrant (ove si potrà prevedere che i warrant potranno essere abbinati alle azioni, gratuitamente o meno, potranno essere anche di tipologie diverse e daranno diritto a sottoscrivere azioni della Società anche a prezzi di esercizio diversi per differenti scadenze — comunque entro la scadenza del quinto anno successivo alla delibera — e/o con sconto rispetto al prezzo di mercato), inclusa la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione sull'AIM Italia e ogni altra decisione connessa all'Aumento di Capitale. I criteri cui gli amministratori devono attenersi nell'esercizio della delega per l'Aumento del Capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati con riguardo alla tipologia di beni da ap portare, a beni, mobili o immobili, e aziende conferenti con l'oggetto so ciale della Società e delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore di attività dell'Emittente, nonché a beni e complessi aziendali atti ad offrire servizi informatici a supporto delle attività precedentemente individuate e, con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche perso ne fisiche) ed investitori istituzionali/professionali.~~

~~Il Consiglio di Amministrazione, a valore sulla delega di cui al comma che precede, ha deliberato, nella riunione del 29 (ventinove) marzo 2016 (duemilasedici), di aumentare in via gratuita il capitale sociale, con effetto dal giorno 11 (undici) aprile 2016 (duemilasedici), per euro 65.000,00 (sessanta cinquemila virgola zero zero).~~

~~Il Consiglio di Amministrazione in data 25 luglio 2017, in parziale esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 c.c. conferita dall'assemblea straordinaria in data 23 dicembre 2015, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi euro 65.250,00 (sessantacinquemiladuecentocinquanta virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 2.610.000 (duemilioneiseicentodiecimila) nuove azioni ordinarie con sovrapprezzo, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in quanto da offrire in sottoscrizione ad investitori qualificati (come definiti ai sensi dell'articolo 34 ter, comma 1, lettera b) del regolamento emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue modifiche ed integrazioni) in Italia ed investitori istituzionali all'estero (con l'esclusione degli Stati Uniti e di qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta sarebbero vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni). Ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c., ove non interamente sottoscritto entro il termine del 31 luglio 2017 il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.~~

L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti; il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

~~L'Assemblea straordinaria, in data 23 (ventitré) dicembre 2015 (duemilaquindici), ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, entro il 22 (ventidue) dicembre 2020 (duemilaventi), per un importo massimo di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), oltre eventuale sovrapprezzo, in una o più volte, in via scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5, 6 e 8, del codice civile e/o gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, al servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, ai seguenti termini e condizioni: (a) nel caso in cui l'Aumento di Capitale avvenga a pagamento, il prezzo di sottoscrizione unitario (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle nuove azioni della Società dovrà essere determinato tenuto conto dei termini e delle condizioni previste dai regolamenti di cui ai piani di incentivazione che la Società approverà, fermo restando le formalità e i limiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 2441, del codice civile, ove applicabili; (b) nel caso in cui l'Aumento di Capitale~~

~~avvenga a titolo gratuito, dovranno essere precisati la natura e l'ammontare delle poste utilizzate ai fini dell'Aumento di Capitale ai sensi di cui all'art. 2349 del codice civile (come risultanti dall'ultimo bilancio), il numero delle azioni che saranno eventualmente emesse e i criteri di valorizzazione delle stesse (che potranno condurre anche ad un valore unitario inferiore alla preesistente parità contabile), in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe; (c) le azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale saranno riservate al servizio di uno o più piani di incentivazione che la Società potrà approvare a favore di dipendenti della Società e delle controllate, ovvero di amministratori, collaboratori, consulenti o altri soggetti equiparabili (comunque non legati alla Società da un vincolo di subordinazione), restando espressamente inteso che nel caso in cui i destinatari dell'Aumento di Capitale fossero soggetti diversi dai dipendenti della Società e delle controllate, in tal caso l'Aumento di Capitale potrà essere esercitato ex art. 2443 del codice civile solo ed esclusivamente ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile.~~

~~Il Consiglio di Amministrazione, a valere sulla delega di cui al comma che precede, ha deliberato, nella riunione del 29 (ventinove) marzo 2016 (duemilasedici), di aumentare il capitale sociale in via scindibile, a pagamento, senza sovrapprezzo, per massimi euro 8.355,00 (ottomilatrecentocinquanta virgola zero zero), mediante l'emissione, entro il termine ultimo del 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove), di massime numero 334.200 (trecentotrentaquattromiladuecento) azioni ordinarie, di nominali euro 0,025 (zero virgola zero venticinque) ciascuna, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, destinate in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock option approvato dal medesimo Consiglio di amministrazione in pari data.~~

~~Il Consiglio di Amministrazione, in data 30 (trenta) ottobre 2018 (duemiladiciotto), a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile - dall'Assemblea Straordinaria del 23 (ventitré) dicembre 2015 (duemilaquindici), ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, per nominali euro 16.446,48 (sedicimilaquattrocentoquarantasei virgola quarantotto), mediante emissione di numero 657.859 (seicentocinquantesettemilaottocentocinquantanove) nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso, da sottoscrivere entro il termine finale di sottoscrizione del 31 (trentuno) ottobre 2018 (duemiladiciotto), al prezzo di euro 2,368 (due virgola trecentosessantotto) cadauna - di cui euro 0,025 (zero virgola zero venticinque) ad incremento del capitale sociale ed euro 2,343 (due virgola trecentoquarantatré) a titolo di sovrapprezzo -, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, in quanto da liberarsi mediante il conferimento in natura di numero 409 (quattrocentonove) azioni rappresentanti il 40,94% (quaranta virgola novantaquattro per cento) del capitale sociale della società di diritto olandese "Datatrics B.V.", con sede in Oldenzaal (Paesi Bassi), iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Olandese con numero 60772824.~~

Il Consiglio di Amministrazione, in data 30 (trenta) ottobre 2018 (duemiladiciotto), a valere sulla delega ricevuta - ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile - dall'Assemblea Straordinaria del 23 (ventitré) dicembre 2015 (duemilaquindici), ha deliberato di aumentare, a pagamento ed in via scindibile, il capitale sociale, per massimi nominali euro 31.672,28 (trentunomilaseicentosestantadue virgola ventotto), mediante emissione di massime numero 1.266.891 (unmilione duecentosessantaseimilaottocentonovantuno) nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso, da sottoscrivere entro il termine finale di sottoscrizione del 30 (trenta) aprile 2023 (duemilaventitré) al prezzo di euro 2,368 (due virgola trecentosessantotto) cadauna - di cui euro 0,025 (zero virgola zero venticinque) ad incremento del capitale sociale ed euro 2,343 (due virgola trecentoquarantatré) a titolo di sovrapprezzo -, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, in quanto riservate alla sottoscrizione da parte della società "BMC HOLDING B.V.", con sede in Oldenzaal (Paesi Bassi), iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio olandese con numero 72922222, alle condizioni previste nella relativa deliberazione.

L'assemblea straordinaria in data 23 aprile 2020 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione le seguenti facoltà:

(A) Ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 30.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili della società eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio: (1) dell'esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di incentivazione

azionaria; e/o (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.; e/o (3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della società anche emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 c.c. e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e/o autonomamente.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e/o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant o degli altri strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(B) Ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 cod. civ., per un ammontare nominale massimo di euro ~~1~~130.000.000,00, deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione anche con abbinati warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse e al servizio dell'esercizio dei warrant o altri strumenti finanziari eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili e dei correlati strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori e/o da essi derivanti (ivi inclusa ogni altra caratteristiche degli stessi); (c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter cod. civ., il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

(i) Il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant ed altri strumenti finanziari) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ. (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo MailUp S.p.A., nonché

dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, 6 e 8 cod. civ., ove applicabili.

(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5 cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di MailUp S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della società (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la società); (3) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della società e/o delle società controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 cod. civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di euro 30.000.000,00~~---~~. Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) e/o dell'esercizio dei warrant o degli altri strumenti finanziari correlati eventualmente emessi in esercizio di tali deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo.

L'assemblea straordinaria in data 23 aprile 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 luglio 2023 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., per massimi euro 28.405,23, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.136.209 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020 – 2022", approvato dall'assemblea ordinaria in pari data, imputando per ciascuna azione euro 0,025 a capitale sociale ed il residuo a sovrapprezzo.

Articolo 7 - Strumenti finanziari, Categorie di azioni

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 del Codice Civile, l'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

Articolo 8 - Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili e cum warrant o warrants conformemente alle vigenti disposizioni normative.

L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a

norma dell'art. 2420-ter del Codice Civile.

Articolo 9 - Patrimoni destinati

I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2447-ter del Codice Civile.

Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447-bis lettera b) del Codice Civile.

Articolo 10 - Finanziamenti e conferimenti

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

Articolo 11 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi di legge.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia — [Mercato Alternativo del Capitale](#), gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").

Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse.

Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile nei confronti delle società con azioni quotate.

In tale ultima circostanza, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10 (dieci) per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della società.

Articolo 12 - Recesso

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.

[È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, eccezione fatta per i casi in cui la stessa sia funzionale all'ammissione delle azioni su di un mercato regolamentato dell'Unione Europea.](#)

Articolo 13 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Articolo 14 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili (di seguito, la "Disciplina Richiamata") le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "Consob") in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, [con riferimento \(limitatamente\) agli artt. 106, 108, e-109 e 111 TUF \(anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia anche quali richiamati dal Regolamento Emittenti AIM Italia, ivi inclusa la redazione a cura della società del "comunicato dell'emittente"\)](#).

[Per il medesimo periodo di cui al paragrafo che precede, l'art. 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, troveranno applicazione – ciò per espresso richiamo volontario a dette norme ai sensi del presente statuto e pertanto indipendentemente da quanto previsto dal TUF al riguardo \(e dunque in via del tutto pattizia\) – agli ulteriori strumenti finanziari \(diversi dalle azioni\) eventualmente di volta in volta emessi dalla società nel caso in cui il relativo titolare venga a detenere almeno il 95% \(novantacinque per cento\) della relativa classe e/o specie di strumento finanziario emesso.](#)

[Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui all'art. 108, comma 4, del TUF funzionale all'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale corrispettivo sarà pari al maggiore tra \(i\) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della](#)

[medesima categoria nel corso dei 12 \(dodici\) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e \(ii\) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 \(sei\) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.](#)

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, TUF [\(anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto\)](#), non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".

Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana.

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica.

Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

La società, i propri azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto.

Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.

[Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.](#)

[Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.](#)

Articolo 15 - Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti ed identificazione degli azionisti

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento dell'AIM Italia ~~Merato Alternativo del Capitale~~ adottato da Borsa Italiana ~~in data 3 marzo 2014~~, come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti AIM Italia"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto [\(ovvero dei soli voti in caso di maggiorazione degli stessi ed anche qualora detto diritto sia sospeso\)](#), successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga o superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia quale "Partecipazione Significativa" (come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 5 (cinque) giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "cambiamento sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza.

La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione la Disciplina sulla Trasparenza. [In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo](#)

[determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.](#)

La Società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata, i dati identificativi degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data.

Articolo 16 - Convocazione e luogo dell'assemblea

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia. L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza o Italia Oggi.

Qualora e sino a che la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante telefax o posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di prima convocazione dell'assemblea e delle eventuali convocazioni successive;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Articolo 17 - Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea (anche in teleconferenza ai sensi del successivo articolo 22) la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

Per l'intervento all'assemblea totalitaria non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmente aventi diritto al voto. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 18 - Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia.

Articolo 19 - Competenze dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

[L'assemblea straordinaria può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 \(cinque\) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.](#)

In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, Codice Civile.

Articolo 20 – Quorum assembleari

L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggioranza sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Le deliberazioni assembleari (anche in sede straordinaria) che comportino quale effetto l'esclusione o la revoca delle azioni della società dalle negoziazioni dall'AIM Italia (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione) debbono essere approvate con il voto favorevole del 90% (novanta per cento) dei voti espressi dagli azionisti presenti in assemblea o con la minore percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della deliberazione, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea ovvero – ricorrendone particolari condizioni – Borsa Italiana decida diversamente.

Articolo 21 - Intervento all'assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 22 - Assemblea in teleconferenza

L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o tele conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e/o il soggetto verbalizzante.

Articolo 23 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge - ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Articolo 24 - Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

Articolo 25 - Amministratori

Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 26 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri

dell'organo amministrativo e alla durata in carica. ~~In caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, potranno essere eletti amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.~~

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, almeno un amministratore – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia – deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (l'“Amministratore Indipendente”).

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Ciascuna lista deve prevedere ed indicare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto.

Articolo 27 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Europa, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno cinque giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Articolo 28 - Quorum consiliari

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Articolo 29 - Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 30 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e o il segretario.

Articolo 31 - Sostituzioni degli amministratori

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 Codice Civile, nel rispetto della vigente normativa speciale, ove applicabile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto.

Articolo 32 - Decadenza degli amministratori

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà se di numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, non si farà luogo a cooptazione né agli adempimenti di cui all'art. 2386, comma 2, del Codice Civile e l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà simultaneamente dimissionario dovendo procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea nel più breve tempo per la nomina del nuovo organo amministrativo si intenderà decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla accettazione di metà dei nuovi amministratori nominati dall'assemblea di cui al seguente capoverso.

L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica ed anche da uno solo di essi.

L'intero organo amministrativo, ivi compresi i consiglieri eventualmente dimissionari, resterà comunque in carica sino all'assemblea che ne disporrà la sostituzione e potrà compiere nel frattempo esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, ciò in deroga a quanto disposto dall'art. 2386, comma 5, del codice civile.

Articolo 33 - Poteri di gestione dell'organo amministrativo

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, Codice Civile.

Articolo 34 - Delega di attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi.

Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno Comitati o Commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Articolo 35 - Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque

membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 36 - Direttore generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 37 - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 Codice Civile.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Articolo 38 - Rappresentanza

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni, nonché se nominato al vice-presidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

Articolo 38bis – Operazioni con parti correlate

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del codice civile. Fermi restando i quorum previsti dal presente statuto, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.

La procedura adottata dalla società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

Articolo 39 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Codice Civile; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista.

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate dei curriculum professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma che precede.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del Codice Civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza.

In ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 40 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.

Articolo 41 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea.

Articolo 42 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, dalla assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.

PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI IN CASO DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE

Al Presidente dell'Assemblea degli Azionisti della società MAILUP S.P.A.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società MAILUP S.P.A.

Sede legale in Milano, via Francesco Restelli 1

Oggetto: Parere del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione.

Premesso che

- ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., con deliberazione del 24.03.2020, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre all'assemblea dei soci l'aumento del capitale con emissione di nuove azioni, per la quali è prevista l'esclusione del diritto di opzione, con le seguenti modalità: trattasi di aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo pari ad euro 28.405,23 (oltre sovrapprezzo), mediante l'emissione di un numero massimo di 1.136.209 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, a servizio del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020 – 2023"

A tal fine lo stesso organo amministrativo convocherà l'assemblea, in parte straordinaria, degli Azionisti in data 23.04.2020, con avviso recante all'ordine del giorno per la parte straordinaria:

1.omissis....
2. *Proposta di attribuzione al consiglio di amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, fino a massimi euro 30.000.000,00, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'art. 2349 cod. civ., previa revoca delle deleghe conferite dall'assemblea straordinaria del 23 dicembre 2015 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., fino ad un ammontare massimo pari ad euro 28.405,23 (oltre sovrapprezzo), mediante l'emissione di massime n. 1.136.209 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020 – 2023". Modifica dell'articolo 6 (Capitale e azioni) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

- in data 24.03.2020, il Collegio Sindacale ha ricevuto dagli amministratori la relazione che illustra l'operazione e le ragioni dell'esclusione o della limitazione nei termini di legge.

Ciò premesso, è intenzione di questo Collegio sottoporre all'attenzione degli Azionisti il parere di accompagnamento alla relazione dell'organo amministrativo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c.

Tale relazione verte essenzialmente sulla fondatezza delle ragioni che hanno determinato l'aumento di capitale, sulla natura, tipologia e caratteristiche dello stesso, sulle cause di esclusione o limitazione del diritto di opzione e sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni.

Dall'esame della complessiva documentazione prodotta dall'organo amministrativo, il Collegio Sindacale osserva quanto segue:

1. La relazione dell'organo amministrativo chiarisce la natura, le cause e il tipo di aumento di capitale che si intende proporre.

Si tratta di un aumento di capitale riservato e finalizzato a fornire la provvista di azioni necessarie a servire il Piano di Stock Option e, pertanto, è condizionata all'approvazione del predetto Piano da parte dell'Assemblea in seduta ordinaria.

Il Piano di Stock Option si inserisce nel novero degli strumenti utilizzati da MailUp per fornire una retribuzione aggiuntiva e premiale alle risorse che, in virtù della posizione apicale ricoperta ovvero grazie al rapporto di lavoro o collaborazione intrattenuto, sono considerate strategiche per lo sviluppo e la creazione di nuovo valore all'interno della Società e le altre società del gruppo. In particolar modo, con la proposta di tale Piano di Stock Option, si intende integrare la remunerazione di amministratori, manager (inclusi i dipendenti) e collaboratori di MailUp e delle sue società controllate, attraverso l'utilizzo di componenti che, legate all'andamento del valore di "borsa" delle azioni MailUp, possano svolgere una funzione incentivante, fidelizzante ed attrattive delle predette figure, secondo l'impostazione delle migliori prassi di mercato, anche in considerazione della circostanza che, dato il ruolo ricoperto dagli stessi all'interno dell'organigramma aziendale, sono in grado di incidere direttamente sulle strategie di sviluppo e crescita della Società. Il Piano di Stock Option si sviluppa su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, considerato quello più idoneo al conseguimento degli obiettivi che lo stesso persegue. La Società ritiene che il Piano di Stock Option costituisca un utile strumento di retention ed attraction di amministratori, manager (inclusi dipendenti) e collaboratori di MailUp e delle altre società del gruppo a ragione di una loro fidelizzazione legata all'attribuzione del diritto a sottoscrivere e/o acquistare azioni della Società ad un prezzo favorevole rispetto a quello di mercato, condizione che, per sua natura, ha l'obiettivo di allineare gli interessi dei predetti Beneficiari con quelli degli Azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo, collegando la remunerazione delle predette risorse chiave all'effettiva creazione di nuovo (e diretto) valore per la Società, ed in particolar modo all'incremento della capitalizzazione azionaria di MailUp. In merito a tale ultimo aspetto, ossia l'obiettivo di incrementare il valore per gli Azionisti, occorre rilevare che la relativa esecuzione è peraltro condizionata al raggiungimento di una

valorizzazione di mercato della Società pari o maggiore ad euro 135.000.000,00, dato dal prodotto tra il prezzo di chiusura delle azioni MailUp, registrato sul mercato su cui sono ammesse a quotazione le azioni, ed il numero di azioni MailUp in circolazione. Affinché l'Obiettivo Market Cap sia conseguito, e dunque le relative Opzioni possano intendersi maturate ai sensi del Piano e conseguentemente esercitate, è tuttavia necessario che la predetta valorizzazione di mercato sia mantenuta per almeno 5 giorni di borsa aperta anche non consecutivi su 30 giorni di borsa aperta consecutivi tra la data di attribuzione delle Opzioni a ciascun Beneficiario e la data di conclusione del Piano, ovvero il 30 aprile 2023.

Il predetto aumento di capitale – per sua natura emesso a servizio del Piano di Stock Option e dunque con esclusione del diritto di opzione poiché destinato alla sottoscrizione da parte dei relativi Beneficiari – ha pertanto l'intento di servire la sottoscrizione delle azioni collegate ai diritti di opzione rivenenti dal Piano di Stock Option stesso. L'esclusione del diritto di opzione è diretta conseguenza della predetta finalità di incentivazione e fidelizzazione dei Beneficiari del Piano, in ragione del rapporto organico, di dipendenza o di collaborazione intrattenuto con la Società e/o con le società dalla stessa controllate (a seconda del caso) e, conseguentemente, del contributo apportato in modo diretto ed effettivo alla crescita e allo sviluppo di MailUp e del gruppo a cui la stessa è a capo. Pertanto, tale esclusione risponde ad un concreto, effettivo e diretto interesse della Società in tal senso, interesse che non potrebbe invece essere perseguito senza il perfezionamento dell'Aumento di capitale riservato e dunque senza l'esclusione del correlato diritto di opzione. Le ragioni di esclusione del diritto di opzione sono dunque da ravvisarsi nell'opportunità di riservare l'aumento del capitale sociale proposto a favore dei soli Beneficiari, in considerazione della circostanza secondo la quale – come dapprima accennato – la Società ritiene che il bagaglio di conoscenze, impegno e dedizione dei Beneficiari rivesta un ruolo decisivo per l'incremento di valore anche per gli Azionisti, costituendo dunque tali elementi la giustificazione del sacrificio degli Azionisti stessi rispetto alla possibilità di esercizio del loro diritto di opzione, in considerazione altresì della circostanza secondo cui l'obiettivo che il Piano mira a perseguire è un incremento della capitalizzazione azionaria della Società, a beneficio di tutte le parti coinvolte.

2. L'aumento di capitale risulta pertanto coerente rispetto agli scopi sociali e la sua previsione e attuazione sono improntate ai principi di corretta Amministrazione e rispettose dei limiti di legge e delle previsioni statutarie. In particolare si dà atto che tutte le azioni precedentemente emesse sono state interamente liberate.
3. In considerazione della circostanza secondo la quale il Piano di Stock Option prevede l'attribuzione ai relativi Beneficiari di massime n. 1.136.209 Opzioni, le quali – ove interamente maturate ed esercitate – conferiscono la facoltà di sottoscrivere un pari numero di nuove azioni MailUp, ovvero di massime n. 1.136.209 azioni ordinarie, ove si consegua l'Obiettivo Market Cap, si rende necessaria

l'approvazione dell'aumento di capitale riservato, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di disporre di azioni proprie detenute nel portafoglio titoli MailUp per servire, in tutto o in parte, il Piano.

Le azioni di nuova emissione rinvenienti dall'Aumento di capitale riservato saranno offerte in sottoscrizione ai Beneficiari del Piano di Stock Option ad un prezzo per ciascuna azione di nuova emissione predefinito e determinabile (il c.d. "strike price") pari alla media ponderata dei prezzi di chiusura registrati dalle azioni della Società su AIM Italia nei 90 giorni antecedenti la Data di Verifica con uno sconto del 35%, con un limite minimo di euro 4,50 cadauna (cd. "floor") pari all'attuale valorizzazione dell'azione della Società, calcolata in relazione alla media ponderata dei prezzi di chiusura registrati dalle azioni della Società su AIM Italia nei 90 giorni antecedenti la data della riunione del Consiglio di Amministrazione approvativo della presente relazione e dunque in modo conforme alle modalità di calcolo dello "strike price" ai fini del Piano.

Pertanto, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile, quale parametro di determinazione del prezzo per azione dell'Aumento di capitale riservato con esclusione del diritto di opzione, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di utilizzare la media ponderata dei prezzi delle azioni nel suddetto periodo, scontato – nell'ottica di incentivazione dei relativi Beneficiari – di un certo ammontare e mantenendo in ogni caso detto prezzo al di sopra del floor sopra indicato il quale risulta esso stesso superiore al valore di patrimonio netto di ciascuna azione MailUp quale altresì previsto dal menzionato articolo per l'emissione di aumenti di capitale riservati in società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Tale valore di sottoscrizione delle nuove azioni rinvenienti dal Piano – in ottica di incentivazione del personale chiave – appare infatti conveniente per i Beneficiari che si troverebbero dunque ad esercitare le Opzioni ad uno strike price (e quindi ad un prezzo di emissione/acquisto delle relative azioni) favorevole rispetto ai corsi borsistici proprio con l'obiettivo di rendere il piano appetibile per i destinatari, nel contempo riconoscendo alla Società una valorizzazione in linea con il suo reale valore. Il predetto criterio, pur raggiungendo pertanto gli obiettivi di incentivazione propri del Piano di Stock Option, sarebbe altresì idoneo a temperare gli interessi dell'attuale azionariato ad una diluizione non eccessivamente penalizzante, tenuto altresì conto che il criterio proposto consente inoltre di prendere a riferimento un periodo di tempo prossimo alla data di esercizio delle Opzioni ma sufficientemente lungo per depurare il dato dei corsi di borsa da fenomeni di volatilità, riflettendo al meglio il valore che il mercato riconosce alla Società, con conseguente allineamento di interessi tra i Beneficiari e gli Azionisti.

In aggiunta, la proposta di determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni rinvenienti dall'aumento di capitale a servizio del Piano – anche a ragione del predetto floor – appare non solo in linea con la migliore valorizzazione della Società ma altresì in grado di temperare l'esigenza ad

una diluizione "controllata" ed è altresì in linea con il disposto di cui all'art. 2441, comma 6, del Codice Civile non essendo inferiore al valore di patrimonio netto per azione pari ad Euro 1,18, sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2019, quale oggetto di esame ed approvazione ai sensi del primo argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea.

Il Collegio Sindacale ritiene quindi congruo il computo determinato dagli Amministratori nella loro relazione illustrativa del 24.03.2020 e pertanto, ai sensi del comma 6 dell'art. 2441 Codice Civile, esprime parere favorevole in merito alla congruità del calcolo del prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione relative alla proposta di aumento di capitale riservato ai suddetti Beneficiari, con esclusione del diritto di opzione. Tale parere, unitamente alla relazione degli amministratori, è depositato in copia presso la sede legale della società in data odierna, affinché gli Azionisti ne possano prenderne visione.

Il Collegio Sindacale dichiara di rinunciare al termine previsto dal comma 6 dell'art. 2441 del Codice Civile.


Cremona, 25.03.2020

Il Collegio Sindacale

Presidente Dott. Michele Manfredini

Sindaco effettivo Dott. Fabrizio Ferrari

Sindaco effettivo Dott. Giovanni Rosaschino



STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni denominata "**MailUp S.p.A.**"

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel comune di Milano e sede secondaria nel comune di Cremona; con decisione dell'organo amministrativo, possono essere istituite e soppresse, anche all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate e potrà essere disposto il trasferimento della sede nel territorio nazionale; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la consulenza informatica, consulenza direzionale, strategica e di digital marketing ed e-mail marketing, system integrator di soluzioni ict (information communication technology), knowledge management, crm (customer relationship management) e contact center, pianificazione, implementazione e gestione di progetti di e-business, web engineering e design, progettazione e sviluppo servizi e soluzioni wireless, progettazione e realizzazione di siti internet, studio di soluzioni volte al commercio elettronico, progettazione e realizzazione di applicazioni distribuite, progettazione e realizzazione di basi di dati, progettazione e realizzazione di applicazioni multimediali mediante supporti vari, realizzazione e personalizzazione di applicazioni software, attività di formazione in materia informatica, studi di fattibilità, progettazione, realizzazione e rivendita di servizi telematici, la fornitura di servizi per hosting, housing, asp (application service provider), isp (internet service provider);
- la realizzazione e rivendita di soluzioni di connettività ad internet;
- la compravendita, installazione, assistenza, manutenzione, e noleggio di hardware e software, progettazione e realizzazione di reti di computer;
- attività complementari, affini o comunque connesse con le precedenti;
- l'effettuazione di servizi di traduzione;
- l'organizzazione di eventi fieristici e convegni.

In via strumentale allo svolgimento delle suddette attività, la società può compiere quelle operazioni commerciali (anche di import-export), mobiliari ed immobiliari, e – purché non in via prevalente né nei confronti del pubblico – finanziarie, che fossero necessarie o utili per il perseguimento dello scopo sociale e pertanto – in via meramente esemplificativa – può:

- assumere e concedere agenzie, commissioni e mandati, con o senza rappresentanza (eccettuata, comunque, l'attività di intermediazione), acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano e diritti di proprietà industriale, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati, anche per conto terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale;
- assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura (anche al fine dell'eventuale direzione e coordinamento delle medesime) aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, ovvero aventi comunque una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, sempreché, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, non risulti di fatto modificato l'oggetto sociale di cui sopra;
- rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, reali o personali, anche – purché nell'interesse sociale – a favore di terzi.

Tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; sono in ogni caso vietate le attività riservate dalla legge a soggetti iscritti in albi professionali o comunque muniti di requisiti non posseduti dalla società.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilacinquanta.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 6 - Capitale e azioni

Il capitale sociale è di euro 374.276,15 (trecentosettantaquattromiladuecentosettantasei virgola quindici) ed è diviso in numero 14.971.046 (quattordicimilioninovecentosettantunozeroquarantasei) azioni, prive di valore nominale espresso.

Le azioni hanno uguale valore, e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato nell'art. 2347 del Codice Civile. Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro. Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli

83 – bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"). In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura.

~~L'Assemblea straordinaria, in data 23 (ventitré) dicembre 2015 (duemilaquindici), ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, entro il 22 (ventidue) dicembre 2020 (duemilaventi), gratuitamente (anche mediante emissione di cd. bonus shares) e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile, con o senza warrant, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di euro 30.000.000,00 (trentamiliioni virgola zero zero), con espressa facoltà per il Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni (e degli eventuali warrant, ove previsti, nonché — ove applicabile — delle condizioni per l'assegnazione gratuita delle cd. bonus shares) e, in generale, ogni più ampia facoltà di definire termini, modalità e condizioni dell'Aumento di Capitale, redigere l'eventuale regolamento dei warrant (ove si potrà prevedere che i warrant potranno essere abbinati alle azioni, gratuitamente o meno, potranno essere anche di tipologie diverse e daranno diritto a sottoscrivere azioni della Società anche a prezzi di esercizio diversi per differenti scadenze — comunque entro la scadenza del quinto anno successivo alla delibera — e/o con sconto rispetto al prezzo di mercato), inclusa la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione sull'AIM Italia e ogni altra decisione connessa all'Aumento di Capitale. I criteri cui gli amministratori devono attenersi nell'esercizio della delega per l'Aumento del Capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati con riguardo alla tipologia di beni da ap portare, a beni, mobili o immobili, e aziende conferenti con l'oggetto so ciale della Società e delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore di attività dell'Emittente, nonché a beni e complessi aziendali atti ad offrire servizi informatici a supporto delle attività precedentemente individuate e, con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche perso ne fisiche) ed investitori istituzionali/professionali.~~

~~Il Consiglio di Amministrazione, a valore sulla delega di cui al comma che precede, ha deliberato, nella riunione del 29 (ventinove) marzo 2016 (duemilasedici), di aumentare in via gratuita il capitale sociale, con effetto dal giorno 11 (undici) aprile 2016 (duemilasedici), per euro 65.000,00 (sessanta cinquemila virgola zero zero).~~

~~Il Consiglio di Amministrazione in data 25 luglio 2017, in parziale esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 c.c. conferita dall'assemblea straordinaria in data 23 dicembre 2015, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi euro 65.250,00 (sessantacinquemiladuecentocinquanta virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 2.610.000 (duemilioneiseicentodiecimila) nuove azioni ordinarie con sovrapprezzo, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in quanto da offrire in sottoscrizione ad investitori qualificati (come definiti ai sensi dell'articolo 34 ter, comma 1, lettera b) del regolamento emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue modifiche ed integrazioni) in Italia ed investitori istituzionali all'estero (con l'esclusione degli Stati Uniti e di qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta sarebbero vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni). Ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c., ove non interamente sottoscritto entro il termine del 31 luglio 2017 il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.~~

L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti; il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

~~L'Assemblea straordinaria, in data 23 (ventitré) dicembre 2015 (duemilaquindici), ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, entro il 22 (ventidue) dicembre 2020 (duemilaventi), per un importo massimo di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), oltre eventuale sovrapprezzo, in una o più volte, in via scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5, 6 e 8, del codice civile e/o gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, al servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, ai seguenti termini e condizioni: (a) nel caso in cui l'Aumento di Capitale avvenga a pagamento, il prezzo di sottoscrizione unitario (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle nuove azioni della Società dovrà essere determinato tenuto conto dei termini e delle condizioni previste dai regolamenti di cui ai piani di incentivazione che la Società approverà, fermo restando le formalità e i limiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 2441, del codice civile, ove applicabili; (b) nel caso in cui l'Aumento di Capitale~~

~~avvenga a titolo gratuito, dovranno essere precisati la natura e l'ammontare delle poste utilizzate ai fini dell'Aumento di Capitale ai sensi di cui all'art. 2349 del codice civile (come risultanti dall'ultimo bilancio), il numero delle azioni che saranno eventualmente emesse e i criteri di valorizzazione delle stesse (che potranno condurre anche ad un valore unitario inferiore alla preesistente parità contabile), in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe; (c) le azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale saranno riservate al servizio di uno o più piani di incentivazione che la Società potrà approvare a favore di dipendenti della Società e delle controllate, ovvero di amministratori, collaboratori, consulenti o altri soggetti equiparabili (comunque non legati alla Società da un vincolo di subordinazione), restando espressamente inteso che nel caso in cui i destinatari dell'Aumento di Capitale fossero soggetti diversi dai dipendenti della Società e delle controllate, in tal caso l'Aumento di Capitale potrà essere esercitato ex art. 2443 del codice civile solo ed esclusivamente ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile.~~

~~Il Consiglio di Amministrazione, a valere sulla delega di cui al comma che precede, ha deliberato, nella riunione del 29 (ventinove) marzo 2016 (duemilasedici), di aumentare il capitale sociale in via scindibile, a pagamento, senza sovrapprezzo, per massimi euro 8.355,00 (ottomilatrecentocinquantacinque virgola zero zero), mediante l'emissione, entro il termine ultimo del 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove), di massime numero 334.200 (trecentotrentaquattromiladuecento) azioni ordinarie, di nominali euro 0,025 (zero virgola zero venticinque) ciascuna, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, destinate in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock option approvato dal medesimo Consiglio di amministrazione in pari data.~~

~~Il Consiglio di Amministrazione, in data 30 (trenta) ottobre 2018 (duemiladiciotto), a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile - dall'Assemblea Straordinaria del 23 (ventitré) dicembre 2015 (duemilaquindici), ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, per nominali euro 16.446,48 (sedicimilaquattrocentoquarantasei virgola quarantotto), mediante emissione di numero 657.859 (seicentocinquantasettemilaottocentocinquantanove) nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso, da sottoscrivere entro il termine finale di sottoscrizione del 31 (trentuno) ottobre 2018 (duemiladiciotto), al prezzo di euro 2,368 (due virgola trecentosessantotto) cadauna - di cui euro 0,025 (zero virgola zero venticinque) ad incremento del capitale sociale ed euro 2,343 (due virgola trecentoquarantatré) a titolo di sovrapprezzo -, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, in quanto da liberarsi mediante il conferimento in natura di numero 409 (quattrocentonove) azioni rappresentanti il 40,94% (quaranta virgola novantaquattro per cento) del capitale sociale della società di diritto olandese "Datatrics B.V.", con sede in Oldenzaal (Paesi Bassi), iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Olandese con numero 60772824.~~

Il Consiglio di Amministrazione, in data 30 (trenta) ottobre 2018 (duemiladiciotto), a valere sulla delega ricevuta - ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile - dall'Assemblea Straordinaria del 23 (ventitré) dicembre 2015 (duemilaquindici), ha deliberato di aumentare, a pagamento ed in via scindibile, il capitale sociale, per massimi nominali euro 31.672,28 (trentunomilaseicentosestantadue virgola ventotto), mediante emissione di massime numero 1.266.891 (unmilione duecentosessantaseimilaottocentonovantuno) nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso, da sottoscrivere entro il termine finale di sottoscrizione del 30 (trenta) aprile 2023 (duemilaventitré) al prezzo di euro 2,368 (due virgola trecentosessantotto) cadauna - di cui euro 0,025 (zero virgola zero venticinque) ad incremento del capitale sociale ed euro 2,343 (due virgola trecentoquarantatré) a titolo di sovrapprezzo -, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, in quanto riservate alla sottoscrizione da parte della società "BMC HOLDING B.V.", con sede in Oldenzaal (Paesi Bassi), iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio olandese con numero 72922222, alle condizioni previste nella relativa deliberazione.

L'assemblea straordinaria in data 23 aprile 2020 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione le seguenti facoltà:

(A) Ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 30.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili della società eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio: (1) dell'esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di incentivazione

azionaria; e/o (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.; e/o (3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della società anche emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 c.c. e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e/o autonomamente.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e/o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant o degli altri strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(B) Ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 cod. civ., per un ammontare nominale massimo di euro **30.000.000,00**, deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione anche con abbinati warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse e al servizio dell'esercizio dei warrant o altri strumenti finanziari eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili e dei correlati strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori e/o da essi derivanti (ivi inclusa ogni altra caratteristiche degli stessi); (c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter cod. civ., il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

(i) Il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant ed altri strumenti finanziari) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ. (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo MailUp S.p.A., nonché

dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, 6 e 8 cod. civ., ove applicabili.

(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5 cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di MailUp S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della società (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la società); (3) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della società e/o delle società controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 cod. civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di euro 30.000.000,00. Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) e/o dell'esercizio dei warrant o degli altri strumenti finanziari correlati eventualmente emessi in esercizio di tali deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo.

L'assemblea straordinaria in data 23 aprile 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 luglio 2023 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., per massimi euro 28.405,23, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.136.209 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020 – 2022", approvato dall'assemblea ordinaria in pari data, imputando per ciascuna azione euro 0,025 a capitale sociale ed il residuo a sovrapprezzo.

Articolo 7 - Strumenti finanziari, Categorie di azioni

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 del Codice Civile, l'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

Articolo 8 - Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili e cum warrant o warrants conformemente alle vigenti disposizioni normative.

L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a

norma dell'art. 2420-ter del Codice Civile.

Articolo 9 - Patrimoni destinati

I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2447-ter del Codice Civile.

Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447-bis lettera b) del Codice Civile.

Articolo 10 - Finanziamenti e conferimenti

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

Articolo 11 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi di legge.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia — [Mercato Alternativo del Capitale](#), gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").

Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse.

Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile nei confronti delle società con azioni quotate.

In tale ultima circostanza, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10 (dieci) per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della società.

Articolo 12 - Recesso

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.

[È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, eccezione fatta per i casi in cui la stessa sia funzionale all'ammissione delle azioni su di un mercato regolamentato dell'Unione Europea.](#)

Articolo 13 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Articolo 14 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili (di seguito, la "Disciplina Richiamata") le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "Consob") in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, [con riferimento \(limitatamente\) agli artt. 106, 108, e-109 e 111 TUF \(anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia anche quali richiamati dal Regolamento Emittenti AIM Italia, ivi inclusa la redazione a cura della società del "comunicato dell'emittente"\)](#).

[Per il medesimo periodo di cui al paragrafo che precede, l'art. 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, troveranno applicazione – ciò per espresso richiamo volontario a dette norme ai sensi del presente statuto e pertanto indipendentemente da quanto previsto dal TUF al riguardo \(e dunque in via del tutto pattizia\) – agli ulteriori strumenti finanziari \(diversi dalle azioni\) eventualmente di volta in volta emessi dalla società nel caso in cui il relativo titolare venga a detenere almeno il 95% \(novantacinque per cento\) della relativa classe e/o specie di strumento finanziario emesso.](#)

[Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui all'art. 108, comma 4, del TUF funzionale all'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale corrispettivo sarà pari al maggiore tra \(i\) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della](#)

[medesima categoria nel corso dei 12 \(dodici\) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e \(ii\) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 \(sei\) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.](#)

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, TUF [\(anche a seguito di eventuale maggioranza dei diritti di voto\)](#), non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".

Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana.

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica.

Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

La società, i propri azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto.

Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.

[Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.](#)

[Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.](#)

Articolo 15 - Obblighi di informazione ~~ei~~ in relazione alle ~~ea~~ partecipazioni rilevanti ed identificazione degli azionisti

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento ~~dell'~~AIM Italia ~~Merato Alternativo del Capitale~~ adottato da Borsa Italiana ~~in data 3 marzo 2014~~, come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti AIM Italia"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto [\(ovvero dei soli voti in caso di maggioranza degli stessi ed anche qualora detto diritto sia sospeso\)](#), successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga o superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia quale "Partecipazione Significativa" (come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 5 (cinque) giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "cambiamento sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza.

La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione la Disciplina sulla Trasparenza. [In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo](#)

[determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.](#)

La Società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata, i dati identificativi degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data.

Articolo 16 - Convocazione e luogo dell'assemblea

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia. L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza o Italia Oggi.

Qualora e sino a che la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante telefax o posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di prima convocazione dell'assemblea e delle eventuali convocazioni successive;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Articolo 17 - Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea (anche in teleconferenza ai sensi del successivo articolo 22) la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

Per l'intervento all'assemblea totalitaria non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmente aventi diritto al voto. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 18 - Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia.

Articolo 19 - Competenze dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

[L'assemblea straordinaria può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 \(cinque\) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.](#)

In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, Codice Civile.

Articolo 20 – Quorum assembleari

L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggioranza sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Le deliberazioni assembleari (anche in sede straordinaria) che comportino quale effetto l'esclusione o la revoca delle azioni della società dalle negoziazioni dall'AIM Italia (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione) debbono essere approvate con il voto favorevole del 90% (novanta per cento) dei voti espressi dagli azionisti presenti in assemblea o con la minore percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della deliberazione, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea ovvero – ricorrendone particolari condizioni – Borsa Italiana decida diversamente.

Articolo 21 - Intervento all'assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 22 - Assemblea in teleconferenza

L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o tele conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e/o il soggetto verbalizzante.

Articolo 23 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge - ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Articolo 24 - Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

Articolo 25 - Amministratori

Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 26 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri

dell'organo amministrativo e alla durata in carica. ~~In caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, potranno essere eletti amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.~~

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, almeno un amministratore – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia – deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (l'“Amministratore Indipendente”).

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Ciascuna lista deve prevedere ed indicare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto.

Articolo 27 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Europa, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno cinque giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Articolo 28 - Quorum consiliari

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Articolo 29 - Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 30 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e o il segretario.

Articolo 31 - Sostituzioni degli amministratori

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 Codice Civile, nel rispetto della vigente normativa speciale, ove applicabile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto.

Articolo 32 - Decadenza degli amministratori

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà se di numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, non si farà luogo a cooptazione né agli adempimenti di cui all'art. 2386, comma 2, del Codice Civile e l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà simultaneamente dimissionario dovendo procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea nel più breve tempo per la nomina del nuovo organo amministrativo si intenderà decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla accettazione di metà dei nuovi amministratori nominati dall'assemblea di cui al seguente capoverso.

L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica ed anche da uno solo di essi.

L'intero organo amministrativo, ivi compresi i consiglieri eventualmente dimissionari, resterà comunque in carica sino all'assemblea che ne disporrà la sostituzione e potrà compiere nel frattempo esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, ciò in deroga a quanto disposto dall'art. 2386, comma 5, del codice civile.

Articolo 33 - Poteri di gestione dell'organo amministrativo

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, Codice Civile.

Articolo 34 - Delega di attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi.

Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno Comitati o Commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Articolo 35 - Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque

membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 36 - Direttore generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 37 - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 Codice Civile.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme repute idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Articolo 38 - Rappresentanza

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni, nonché se nominato al vice-presidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

Articolo 38bis - Operazioni con parti correlate

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del codice civile. Fermi restando i quorum previsti dal presente statuto, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.

La procedura adottata dalla società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

Articolo 39 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Codice Civile; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista.

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate dei curriculum professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma che precede.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del Codice Civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza.

In ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 40 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.

Articolo 41 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea.

Articolo 42 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, dalla assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.

PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI IN CASO DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE

Al Presidente dell'Assemblea degli Azionisti della società MAILUP S.P.A.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società MAILUP S.P.A.

Sede legale in Milano, via Francesco Restelli 1

Oggetto: Parere del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione.

Premesso che

- ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., con deliberazione del 24.03.2020, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre all'assemblea dei soci l'aumento del capitale con emissione di nuove azioni, per la quali è prevista l'esclusione del diritto di opzione, con le seguenti modalità: trattasi di aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo pari ad euro 28.405,23 (oltre sovrapprezzo), mediante l'emissione di un numero massimo di 1.136.209 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, a servizio del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020 – 2023"

A tal fine lo stesso organo amministrativo convocherà l'assemblea, in parte straordinaria, degli Azionisti in data 23.04.2020, con avviso recante all'ordine del giorno per la parte straordinaria:

1.omissis....
2. *Proposta di attribuzione al consiglio di amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, fino a massimi euro 30.000.000,00, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'art. 2349 cod. civ., previa revoca delle deleghe conferite dall'assemblea straordinaria del 23 dicembre 2015 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., fino ad un ammontare massimo pari ad euro 28.405,23 (oltre sovrapprezzo), mediante l'emissione di massime n. 1.136.209 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020 – 2023". Modifica dell'articolo 6 (Capitale e azioni) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

- in data 24.03.2020, il Collegio Sindacale ha ricevuto dagli amministratori la relazione che illustra l'operazione e le ragioni dell'esclusione o della limitazione nei termini di legge.

Ciò premesso, è intenzione di questo Collegio sottoporre all'attenzione degli Azionisti il parere di accompagnamento alla relazione dell'organo amministrativo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c.

Tale relazione verte essenzialmente sulla fondatezza delle ragioni che hanno determinato l'aumento di capitale, sulla natura, tipologia e caratteristiche dello stesso, sulle cause di esclusione o limitazione del diritto di opzione e sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni.

Dall'esame della complessiva documentazione prodotta dall'organo amministrativo, il Collegio Sindacale osserva quanto segue:

1. La relazione dell'organo amministrativo chiarisce la natura, le cause e il tipo di aumento di capitale che si intende proporre.

Si tratta di un aumento di capitale riservato e finalizzato a fornire la provvista di azioni necessarie a servire il Piano di Stock Option e, pertanto, è condizionata all'approvazione del predetto Piano da parte dell'Assemblea in seduta ordinaria.

Il Piano di Stock Option si inserisce nel novero degli strumenti utilizzati da MailUp per fornire una retribuzione aggiuntiva e premiale alle risorse che, in virtù della posizione apicale ricoperta ovvero grazie al rapporto di lavoro o collaborazione intrattenuto, sono considerate strategiche per lo sviluppo e la creazione di nuovo valore all'interno della Società e le altre società del gruppo. In particolar modo, con la proposta di tale Piano di Stock Option, si intende integrare la remunerazione di amministratori, manager (inclusi i dipendenti) e collaboratori di MailUp e delle sue società controllate, attraverso l'utilizzo di componenti che, legate all'andamento del valore di "borsa" delle azioni MailUp, possano svolgere una funzione incentivante, fidelizzante ed attrattive delle predette figure, secondo l'impostazione delle migliori prassi di mercato, anche in considerazione della circostanza che, dato il ruolo ricoperto dagli stessi all'interno dell'organigramma aziendale, sono in grado di incidere direttamente sulle strategie di sviluppo e crescita della Società. Il Piano di Stock Option si sviluppa su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, considerato quello più idoneo al conseguimento degli obiettivi che lo stesso persegue. La Società ritiene che il Piano di Stock Option costituisca un utile strumento di retention ed attraction di amministratori, manager (inclusi dipendenti) e collaboratori di MailUp e delle altre società del gruppo a ragione di una loro fidelizzazione legata all'attribuzione del diritto a sottoscrivere e/o acquistare azioni della Società ad un prezzo favorevole rispetto a quello di mercato, condizione che, per sua natura, ha l'obiettivo di allineare gli interessi dei predetti Beneficiari con quelli degli Azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo, collegando la remunerazione delle predette risorse chiave all'effettiva creazione di nuovo (e diretto) valore per la Società, ed in particolar modo all'incremento della capitalizzazione azionaria di MailUp. In merito a tale ultimo aspetto, ossia l'obiettivo di incrementare il valore per gli Azionisti, occorre rilevare che la relativa esecuzione è peraltro condizionata al raggiungimento di una

valorizzazione di mercato della Società pari o maggiore ad euro 135.000.000,00, dato dal prodotto tra il prezzo di chiusura delle azioni MailUp, registrato sul mercato su cui sono ammesse a quotazione le azioni, ed il numero di azioni MailUp in circolazione. Affinché l'Obiettivo Market Cap sia conseguito, e dunque le relative Opzioni possano intendersi maturate ai sensi del Piano e conseguentemente esercitate, è tuttavia necessario che la predetta valorizzazione di mercato sia mantenuta per almeno 5 giorni di borsa aperta anche non consecutivi su 30 giorni di borsa aperta consecutivi tra la data di attribuzione delle Opzioni a ciascun Beneficiario e la data di conclusione del Piano, ovvero il 30 aprile 2023.

Il predetto aumento di capitale – per sua natura emesso a servizio del Piano di Stock Option e dunque con esclusione del diritto di opzione poiché destinato alla sottoscrizione da parte dei relativi Beneficiari – ha pertanto l'intento di servire la sottoscrizione delle azioni collegate ai diritti di opzione rivenenti dal Piano di Stock Option stesso. L'esclusione del diritto di opzione è diretta conseguenza della predetta finalità di incentivazione e fidelizzazione dei Beneficiari del Piano, in ragione del rapporto organico, di dipendenza o di collaborazione intrattenuto con la Società e/o con le società dalla stessa controllate (a seconda del caso) e, conseguentemente, del contributo apportato in modo diretto ed effettivo alla crescita e allo sviluppo di MailUp e del gruppo a cui la stessa è a capo. Pertanto, tale esclusione risponde ad un concreto, effettivo e diretto interesse della Società in tal senso, interesse che non potrebbe invece essere perseguito senza il perfezionamento dell'Aumento di capitale riservato e dunque senza l'esclusione del correlato diritto di opzione. Le ragioni di esclusione del diritto di opzione sono dunque da ravvisarsi nell'opportunità di riservare l'aumento del capitale sociale proposto a favore dei soli Beneficiari, in considerazione della circostanza secondo la quale – come dapprima accennato – la Società ritiene che il bagaglio di conoscenze, impegno e dedizione dei Beneficiari rivesta un ruolo decisivo per l'incremento di valore anche per gli Azionisti, costituendo dunque tali elementi la giustificazione del sacrificio degli Azionisti stessi rispetto alla possibilità di esercizio del loro diritto di opzione, in considerazione altresì della circostanza secondo cui l'obiettivo che il Piano mira a perseguire è un incremento della capitalizzazione azionaria della Società, a beneficio di tutte le parti coinvolte.

2. L'aumento di capitale risulta pertanto coerente rispetto agli scopi sociali e la sua previsione e attuazione sono improntate ai principi di corretta Amministrazione e rispettose dei limiti di legge e delle previsioni statutarie. In particolare si dà atto che tutte le azioni precedentemente emesse sono state interamente liberate.
3. In considerazione della circostanza secondo la quale il Piano di Stock Option prevede l'attribuzione ai relativi Beneficiari di massime n. 1.136.209 Opzioni, le quali – ove interamente maturate ed esercitate – conferiscono la facoltà di sottoscrivere un pari numero di nuove azioni MailUp, ovvero di massime n. 1.136.209 azioni ordinarie, ove si consegua l'Obiettivo Market Cap, si rende necessaria

l'approvazione dell'aumento di capitale riservato, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di disporre di azioni proprie detenute nel portafoglio titoli MailUp per servire, in tutto o in parte, il Piano.

Le azioni di nuova emissione rinvenienti dall'Aumento di capitale riservato saranno offerte in sottoscrizione ai Beneficiari del Piano di Stock Option ad un prezzo per ciascuna azione di nuova emissione predefinito e determinabile (il c.d. "strike price") pari alla media ponderata dei prezzi di chiusura registrati dalle azioni della Società su AIM Italia nei 90 giorni antecedenti la Data di Verifica con uno sconto del 35%, con un limite minimo di euro 4,50 cadauna (cd. "floor") pari all'attuale valorizzazione dell'azione della Società, calcolata in relazione alla media ponderata dei prezzi di chiusura registrati dalle azioni della Società su AIM Italia nei 90 giorni antecedenti la data della riunione del Consiglio di Amministrazione approvativo della presente relazione e dunque in modo conforme alle modalità di calcolo dello "strike price" ai fini del Piano.

Pertanto, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile, quale parametro di determinazione del prezzo per azione dell'Aumento di capitale riservato con esclusione del diritto di opzione, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di utilizzare la media ponderata dei prezzi delle azioni nel suddetto periodo, scontato – nell'ottica di incentivazione dei relativi Beneficiari – di un certo ammontare e mantenendo in ogni caso detto prezzo al di sopra del floor sopra indicato il quale risulta esso stesso superiore al valore di patrimonio netto di ciascuna azione MailUp quale altresì previsto dal menzionato articolo per l'emissione di aumenti di capitale riservati in società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Tale valore di sottoscrizione delle nuove azioni rinvenienti dal Piano – in ottica di incentivazione del personale chiave – appare infatti conveniente per i Beneficiari che si troverebbero dunque ad esercitare le Opzioni ad uno strike price (e quindi ad un prezzo di emissione/acquisto delle relative azioni) favorevole rispetto ai corsi borsistici proprio con l'obiettivo di rendere il piano appetibile per i destinatari, nel contempo riconoscendo alla Società una valorizzazione in linea con il suo reale valore. Il predetto criterio, pur raggiungendo pertanto gli obiettivi di incentivazione propri del Piano di Stock Option, sarebbe altresì idoneo a temperare gli interessi dell'attuale azionariato ad una diluizione non eccessivamente penalizzante, tenuto altresì conto che il criterio proposto consente inoltre di prendere a riferimento un periodo di tempo prossimo alla data di esercizio delle Opzioni ma sufficientemente lungo per depurare il dato dei corsi di borsa da fenomeni di volatilità, riflettendo al meglio il valore che il mercato riconosce alla Società, con conseguente allineamento di interessi tra i Beneficiari e gli Azionisti.

In aggiunta, la proposta di determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni rinvenienti dall'aumento di capitale a servizio del Piano – anche a ragione del predetto floor – appare non solo in linea con la migliore valorizzazione della Società ma altresì in grado di temperare l'esigenza ad

una diluizione "controllata" ed è altresì in linea con il disposto di cui all'art. 2441, comma 6, del Codice Civile non essendo inferiore al valore di patrimonio netto per azione pari ad Euro 1,18, sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2019, quale oggetto di esame ed approvazione ai sensi del primo argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea.

Il Collegio Sindacale ritiene quindi congruo il computo determinato dagli Amministratori nella loro relazione illustrativa del 24.03.2020 e pertanto, ai sensi del comma 6 dell'art. 2441 Codice Civile, esprime parere favorevole in merito alla congruità del calcolo del prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione relative alla proposta di aumento di capitale riservato ai suddetti Beneficiari, con esclusione del diritto di opzione. Tale parere, unitamente alla relazione degli amministratori, è depositato in copia presso la sede legale della società in data odierna, affinché gli Azionisti ne possano prenderne visione.

Il Collegio Sindacale dichiara di rinunciare al termine previsto dal comma 6 dell'art. 2441 del Codice Civile.


Cremona, 25.03.2020

Il Collegio Sindacale

Presidente Dott. Michele Manfredini

Sindaco effettivo Dott. Fabrizio Ferrari

Sindaco effettivo Dott. Giovanni Rosaschino



STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni denominata "**MailUp S.p.A.**"

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel comune di Milano e sede secondaria nel comune di Cremona; con decisione dell'organo amministrativo, possono essere istituite e soppresse, anche all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate e potrà essere disposto il trasferimento della sede nel territorio nazionale; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la consulenza informatica, consulenza direzionale, strategica e di digital marketing ed e-mail marketing, system integrator di soluzioni ict (information communication technology), knowledge management, crm (customer relationship management) e contact center, pianificazione, implementazione e gestione di progetti di e-business, web engineering e design, progettazione e sviluppo servizi e soluzioni wireless, progettazione e realizzazione di siti internet, studio di soluzioni volte al commercio elettronico, progettazione e realizzazione di applicazioni distribuite, progettazione e realizzazione di basi di dati, progettazione e realizzazione di applicazioni multimediali mediante supporti vari, realizzazione e personalizzazione di applicazioni software, attività di formazione in materia informatica, studi di fattibilità, progettazione, realizzazione e rivendita di servizi telematici, la fornitura di servizi per hosting, housing, asp (application service provider), isp (internet service provider);
- la realizzazione e rivendita di soluzioni di connettività ad internet;
- la compravendita, installazione, assistenza, manutenzione, e noleggio di hardware e software, progettazione e realizzazione di reti di computer;
- attività complementari, affini o comunque connesse con le precedenti;
- l'effettuazione di servizi di traduzione;
- l'organizzazione di eventi fieristici e convegni.

In via strumentale allo svolgimento delle suddette attività, la società può compiere quelle operazioni commerciali (anche di import-export), mobiliari ed immobiliari, e – purché non in via prevalente né nei confronti del pubblico – finanziarie, che fossero necessarie o utili per il perseguimento dello scopo sociale e pertanto – in via meramente esemplificativa – può:

- assumere e concedere agenzie, commissioni e mandati, con o senza rappresentanza (eccettuata, comunque, l'attività di intermediazione), acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano e diritti di proprietà industriale, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati, anche per conto terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale;
- assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura (anche al fine dell'eventuale direzione e coordinamento delle medesime) aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, ovvero aventi comunque una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, sempreché, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, non risulti di fatto modificato l'oggetto sociale di cui sopra;
- rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, reali o personali, anche – purché nell'interesse sociale – a favore di terzi.

Tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; sono in ogni caso vietate le attività riservate dalla legge a soggetti iscritti in albi professionali o comunque muniti di requisiti non posseduti dalla società.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilacinquanta.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 6 - Capitale e azioni

Il capitale sociale è di euro 374.276,15 (trecentosettantaquattromiladuecentosettantasei virgola quindici) ed è diviso in numero 14.971.046 (quattordicimilioninovecentosettantunozeroquarantasei) azioni, prive di valore nominale espresso.

Le azioni hanno uguale valore, e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato nell'art. 2347 del Codice Civile. Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro. Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli

83 – bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"). In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura.

~~L'Assemblea straordinaria, in data 23 (ventitré) dicembre 2015 (duemilaquindici), ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, entro il 22 (ventidue) dicembre 2020 (duemilaventi), gratuitamente (anche mediante emissione di cd. bonus shares) e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile, con o senza warrant, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di euro 30.000.000,00 (trentamiliioni virgola zero zero), con espressa facoltà per il Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni (e degli eventuali warrant, ove previsti, nonché — ove applicabile — delle condizioni per l'assegnazione gratuita delle cd. bonus shares) e, in generale, ogni più ampia facoltà di definire termini, modalità e condizioni dell'Aumento di Capitale, redigere l'eventuale regolamento dei warrant (ove si potrà prevedere che i warrant potranno essere abbinati alle azioni, gratuitamente o meno, potranno essere anche di tipologie diverse e daranno diritto a sottoscrivere azioni della Società anche a prezzi di esercizio diversi per differenti scadenze — comunque entro la scadenza del quinto anno successivo alla delibera — e/o con sconto rispetto al prezzo di mercato), inclusa la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione sull'AIM Italia e ogni altra decisione connessa all'Aumento di Capitale. I criteri cui gli amministratori devono attenersi nell'esercizio della delega per l'Aumento del Capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati con riguardo alla tipologia di beni da ap portare, a beni, mobili o immobili, e aziende conferenti con l'oggetto so ciale della Società e delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore di attività dell'Emittente, nonché a beni e complessi aziendali atti ad offrire servizi informatici a supporto delle attività precedentemente individuate e, con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche perso ne fisiche) ed investitori istituzionali/professionali.~~

~~Il Consiglio di Amministrazione, a valore sulla delega di cui al comma che precede, ha deliberato, nella riunione del 29 (ventinove) marzo 2016 (duemilasedici), di aumentare in via gratuita il capitale sociale, con effetto dal giorno 11 (undici) aprile 2016 (duemilasedici), per euro 65.000,00 (sessanta cinquemila virgola zero zero).~~

~~Il Consiglio di Amministrazione in data 25 luglio 2017, in parziale esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 c.c. conferita dall'assemblea straordinaria in data 23 dicembre 2015, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi euro 65.250,00 (sessantacinquemiladuecentocinquanta virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 2.610.000 (duemilioneiseicentodiecimila) nuove azioni ordinarie con sovrapprezzo, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in quanto da offrire in sottoscrizione ad investitori qualificati (come definiti ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del regolamento emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue modifiche ed integrazioni) in Italia ed investitori istituzionali all'estero (con l'esclusione degli Stati Uniti e di qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta sarebbero vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni). Ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c., ove non interamente sottoscritto entro il termine del 31 luglio 2017 il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.~~

L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti; il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

~~L'Assemblea straordinaria, in data 23 (ventitré) dicembre 2015 (duemilaquindici), ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, entro il 22 (ventidue) dicembre 2020 (duemilaventi), per un importo massimo di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), oltre eventuale sovrapprezzo, in una o più volte, in via scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5, 6 e 8, del codice civile e/o gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, al servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, ai seguenti termini e condizioni: (a) nel caso in cui l'Aumento di Capitale avvenga a pagamento, il prezzo di sottoscrizione unitario (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle nuove azioni della Società dovrà essere determinato tenuto conto dei termini e delle condizioni previste dai regolamenti di cui ai piani di incentivazione che la Società approverà, fermo restando le formalità e i limiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 2441, del codice civile, ove applicabili; (b) nel caso in cui l'Aumento di Capitale~~

~~avvenga a titolo gratuito, dovranno essere precisati la natura e l'ammontare delle poste utilizzate ai fini dell'Aumento di Capitale ai sensi di cui all'art. 2349 del codice civile (come risultanti dall'ultimo bilancio), il numero delle azioni che saranno eventualmente emesse e i criteri di valorizzazione delle stesse (che potranno condurre anche ad un valore unitario inferiore alla preesistente parità contabile), in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe; (c) le azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale saranno riservate al servizio di uno o più piani di incentivazione che la Società potrà approvare a favore di dipendenti della Società e delle controllate, ovvero di amministratori, collaboratori, consulenti o altri soggetti equiparabili (comunque non legati alla Società da un vincolo di subordinazione), restando espressamente inteso che nel caso in cui i destinatari dell'Aumento di Capitale fossero soggetti diversi dai dipendenti della Società e delle controllate, in tal caso l'Aumento di Capitale potrà essere esercitato ex art. 2443 del codice civile solo ed esclusivamente ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile.~~

~~Il Consiglio di Amministrazione, a valere sulla delega di cui al comma che precede, ha deliberato, nella riunione del 29 (ventinove) marzo 2016 (duemilasedici), di aumentare il capitale sociale in via scindibile, a pagamento, senza sovrapprezzo, per massimi euro 8.355,00 (ottomilatrecentocinquantacinque virgola zero zero), mediante l'emissione, entro il termine ultimo del 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove), di massime numero 334.200 (trecentotrentaquattromiladuecento) azioni ordinarie, di nominali euro 0,025 (zero virgola zero venticinque) ciascuna, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, destinate in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock option approvato dal medesimo Consiglio di amministrazione in pari data.~~

~~Il Consiglio di Amministrazione, in data 30 (trenta) ottobre 2018 (duemiladiciotto), a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile - dall'Assemblea Straordinaria del 23 (ventitré) dicembre 2015 (duemilaquindici), ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, per nominali euro 16.446,48 (sedicimilaquattrocentoquarantasei virgola quarantotto), mediante emissione di numero 657.859 (seicentocinquantasettemilaottocentocinquantanove) nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso, da sottoscrivere entro il termine finale di sottoscrizione del 31 (trentuno) ottobre 2018 (duemiladiciotto), al prezzo di euro 2,368 (due virgola trecentosessantotto) cadauna - di cui euro 0,025 (zero virgola zero venticinque) ad incremento del capitale sociale ed euro 2,343 (due virgola trecentoquarantatré) a titolo di sovrapprezzo -, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, in quanto da liberarsi mediante il conferimento in natura di numero 409 (quattrocentonove) azioni rappresentanti il 40,94% (quaranta virgola novantaquattro per cento) del capitale sociale della società di diritto olandese "Datatrics B.V.", con sede in Oldenzaal (Paesi Bassi), iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Olandese con numero 60772824.~~

Il Consiglio di Amministrazione, in data 30 (trenta) ottobre 2018 (duemiladiciotto), a valere sulla delega ricevuta - ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile - dall'Assemblea Straordinaria del 23 (ventitré) dicembre 2015 (duemilaquindici), ha deliberato di aumentare, a pagamento ed in via scindibile, il capitale sociale, per massimi nominali euro 31.672,28 (trentunomilaseicentosestantadue virgola ventotto), mediante emissione di massime numero 1.266.891 (unmilione duecentosessantaseimilaottocentonovantuno) nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso, da sottoscrivere entro il termine finale di sottoscrizione del 30 (trenta) aprile 2023 (duemilaventitré) al prezzo di euro 2,368 (due virgola trecentosessantotto) cadauna - di cui euro 0,025 (zero virgola zero venticinque) ad incremento del capitale sociale ed euro 2,343 (due virgola trecentoquarantatré) a titolo di sovrapprezzo -, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, in quanto riservate alla sottoscrizione da parte della società "BMC HOLDING B.V.", con sede in Oldenzaal (Paesi Bassi), iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio olandese con numero 72922222, alle condizioni previste nella relativa deliberazione.

L'assemblea straordinaria in data 23 aprile 2020 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione le seguenti facoltà:

(A) Ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 30.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili della società eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio: (1) dell'esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di incentivazione

azionaria; e/o (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.; e/o (3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della società anche emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 c.c. e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e/o autonomamente.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e/o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant o degli altri strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(B) Ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 cod. civ., per un ammontare nominale massimo di euro **30.000.000,00**, deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione anche con abbinati warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse e al servizio dell'esercizio dei warrant o altri strumenti finanziari eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili e dei correlati strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori e/o da essi derivanti (ivi inclusa ogni altra caratteristiche degli stessi); (c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter cod. civ., il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

(i) Il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant ed altri strumenti finanziari) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ. (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo MailUp S.p.A., nonché

dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, 6 e 8 cod. civ., ove applicabili.

(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5 cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di MailUp S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della società (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la società); (3) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della società e/o delle società controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 cod. civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di euro 30.000.000,00. Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) e/o dell'esercizio dei warrant o degli altri strumenti finanziari correlati eventualmente emessi in esercizio di tali deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo.

L'assemblea straordinaria in data 23 aprile 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 luglio 2023 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., per massimi euro 28.405,23, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.136.209 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020 – 2022", approvato dall'assemblea ordinaria in pari data, imputando per ciascuna azione euro 0,025 a capitale sociale ed il residuo a sovrapprezzo.

Articolo 7 - Strumenti finanziari, Categorie di azioni

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 del Codice Civile, l'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

Articolo 8 - Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili e cum warrant o warrants conformemente alle vigenti disposizioni normative.

L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a

norma dell'art. 2420-ter del Codice Civile.

Articolo 9 - Patrimoni destinati

I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2447-ter del Codice Civile.

Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447-bis lettera b) del Codice Civile.

Articolo 10 - Finanziamenti e conferimenti

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

Articolo 11 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi di legge.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia — [Mercato Alternativo del Capitale](#), gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").

Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse.

Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile nei confronti delle società con azioni quotate.

In tale ultima circostanza, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10 (dieci) per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della società.

Articolo 12 - Recesso

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.

[È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, eccezione fatta per i casi in cui la stessa sia funzionale all'ammissione delle azioni su di un mercato regolamentato dell'Unione Europea.](#)

Articolo 13 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Articolo 14 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili (di seguito, la "Disciplina Richiamata") le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "Consob") in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, [con riferimento \(limitatamente\) agli artt. 106, 108, e-109 e 111 TUF \(anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia anche quali richiamati dal Regolamento Emittenti AIM Italia, ivi inclusa la redazione a cura della società del "comunicato dell'emittente"\)](#).

[Per il medesimo periodo di cui al paragrafo che precede, l'art. 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, troveranno applicazione – ciò per espresso richiamo volontario a dette norme ai sensi del presente statuto e pertanto indipendentemente da quanto previsto dal TUF al riguardo \(e dunque in via del tutto pattizia\) – agli ulteriori strumenti finanziari \(diversi dalle azioni\) eventualmente di volta in volta emessi dalla società nel caso in cui il relativo titolare venga a detenere almeno il 95% \(novantacinque per cento\) della relativa classe e/o specie di strumento finanziario emesso.](#)

[Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui all'art. 108, comma 4, del TUF funzionale all'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale corrispettivo sarà pari al maggiore tra \(i\) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della](#)

[medesima categoria nel corso dei 12 \(dodici\) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e \(ii\) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 \(sei\) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.](#)

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, TUF [\(anche a seguito di eventuale maggioranza dei diritti di voto\)](#), non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".

Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana.

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica.

Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

La società, i propri azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto.

Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.

[Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.](#)

[Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.](#)

Articolo 15 - Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti ed identificazione degli azionisti

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento dell'AIM Italia ~~Merato Alternativo del Capitale~~ adottato da Borsa Italiana ~~in data 3 marzo 2014~~, come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti AIM Italia"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto [\(ovvero dei soli voti in caso di maggioranza degli stessi ed anche qualora detto diritto sia sospeso\)](#), successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga o superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia quale "Partecipazione Significativa" (come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 5 (cinque) giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "cambiamento sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza.

La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione la Disciplina sulla Trasparenza. [In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo](#)

[determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.](#)

La Società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata, i dati identificativi degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data.

Articolo 16 - Convocazione e luogo dell'assemblea

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia. L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza o Italia Oggi.

Qualora e sino a che la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante telefax o posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di prima convocazione dell'assemblea e delle eventuali convocazioni successive;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Articolo 17 - Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea (anche in teleconferenza ai sensi del successivo articolo 22) la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

Per l'intervento all'assemblea totalitaria non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmente aventi diritto al voto. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 18 - Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia.

Articolo 19 - Competenze dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

[L'assemblea straordinaria può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 \(cinque\) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.](#)

In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, Codice Civile.

Articolo 20 – Quorum assembleari

L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggioranza sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Le deliberazioni assembleari (anche in sede straordinaria) che comportino quale effetto l'esclusione o la revoca delle azioni della società dalle negoziazioni dall'AIM Italia (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione) debbono essere approvate con il voto favorevole del 90% (novanta per cento) dei voti espressi dagli azionisti presenti in assemblea o con la minore percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della deliberazione, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea ovvero – ricorrendone particolari condizioni – Borsa Italiana decida diversamente.

Articolo 21 - Intervento all'assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 22 - Assemblea in teleconferenza

L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o tele conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e/o il soggetto verbalizzante.

Articolo 23 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge - ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Articolo 24 - Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

Articolo 25 - Amministratori

Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 26 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri

dell'organo amministrativo e alla durata in carica. ~~In caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, potranno essere eletti amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.~~

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, almeno un amministratore – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia – deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (l' "Amministratore Indipendente").

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Ciascuna lista deve prevedere ed indicare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto.

Articolo 27 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Europa, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno cinque giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Articolo 28 - Quorum consiliari

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Articolo 29 - Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 30 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e o il segretario.

Articolo 31 - Sostituzioni degli amministratori

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 Codice Civile, nel rispetto della vigente normativa speciale, ove applicabile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto.

Articolo 32 - Decadenza degli amministratori

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà se di numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, non si farà luogo a cooptazione né agli adempimenti di cui all'art. 2386, comma 2, del Codice Civile e l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà simultaneamente dimissionario dovendo procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea nel più breve tempo per la nomina del nuovo organo amministrativo si intenderà decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla accettazione di metà dei nuovi amministratori nominati dall'assemblea di cui al seguente capoverso.

L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica ed anche da uno solo di essi.

L'intero organo amministrativo, ivi compresi i consiglieri eventualmente dimissionari, resterà comunque in carica sino all'assemblea che ne disporrà la sostituzione e potrà compiere nel frattempo esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, ciò in deroga a quanto disposto dall'art. 2386, comma 5, del codice civile.

Articolo 33 - Poteri di gestione dell'organo amministrativo

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, Codice Civile.

Articolo 34 - Delega di attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi.

Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno Comitati o Commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Articolo 35 - Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque

membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 36 - Direttore generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 37 - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 Codice Civile.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme repute idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Articolo 38 - Rappresentanza

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni, nonché se nominato al vice-presidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

[Articolo 38bis - Operazioni con parti correlate](#)

[Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.](#)

[Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla società sul proprio sito internet \(la "Procedura"\) ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.](#)

[In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% \(dieci per cento\) del capitale sociale con diritto di voto.](#)

[Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5\) del codice civile. Fermi restando i quorum previsti dal presente statuto, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.](#)

[La procedura adottata dalla società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.](#)

Articolo 39 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Codice Civile; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista.

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate dei curriculum professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma che precede.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del Codice Civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza.

In ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 40 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.

Articolo 41 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea.

Articolo 42 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, dalla assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.